

*AGENZIA PER IL CONTROLLO E LA QUALITÀ  
DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DEL COMUNE DI ROMA*

**PARERE**

sulla proposta di Deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto:  
"Costituzione della Società per Azioni, denominata [...], e successivo conferimento nella neo-costituita società di parte delle partecipazioni nelle società per azioni controllate e partecipate dal Comune di Roma"

Settembre 2002



*PARERE*

*sulla proposta di Deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto: "Costituzione della Società per Azioni, denominata [...], e successivo conferimento nella neo-costituita società di parte delle partecipazioni nelle società per azioni controllate e partecipate dal Comune di Roma"*

9 settembre 2002

**L'AGENZIA  
PER IL CONTROLLO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI  
DEL COMUNE DI ROMA**

**Premesso**

Che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 14 marzo 2002, è stata istituita l' Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali del Comune di Roma;

Che l' Agenzia è organismo che esercita la propria attività di istituto su tutti i servizi pubblici locali erogati nel territorio del Comune di Roma e svolge funzioni e compiti ad essa conferiti esprimendo valutazioni con indipendenza di giudizio, avendo a riferimento i principi di universalità, non discriminazione, continuità e concorrenza;

Che l' Agenzia – conformemente a funzioni e compiti conferiti – contribuisce ad assicurare condizioni che consentano il miglioramento delle modalità di erogazione dei servizi pubblici locali ed esercita funzioni di supporto propositivo e tecnico-conoscitivo nei confronti del Consiglio Comunale, del Sindaco e della Giunta;

Che l' Agenzia, oltre a redigere la relazione annuale sullo stato dei servizi pubblici locali nel Comune di Roma e sull' attività svolta, produce pareri, studi e segnalazioni da rendere al Consiglio Comunale di Roma, utilizzando risorse interne e costituendo, per obiettivi specifici e determinati, appositi gruppi di lavoro composti da professionisti esterni.

**Considerato**

Che il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale all' art. 111 detta le modalità di interazione tra il Consiglio Comunale e l' Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali del Comune di Roma;

Che, nelle more dell' approvazione del citato articolo di Regolamento, in data 3 luglio 2002 è pervenuta all' Agenzia – a firma dei Presidenti di alcuni Gruppi consiliari – formale richiesta di supporto tecnico-conoscitivo sulla proposta di Deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto: "Costituzione della Società per Azioni, denominata [...], e successivo conferimento nella neo-costituita società di parte delle partecipazioni nelle società per azioni controllate e partecipate dal Comune di Roma";

Che, con riferimento a tale richiesta, il Collegio dell' Agenzia ha disposto di procedere allo studio della proposta di Deliberazione di cui sopra e degli altri documenti ad essa inerenti, avvalendosi anche del supporto di un gruppo di lavoro di professionisti altamente qualificati e dotati del requisito di indipendenza e di assenza di conflitto di interessi sia nei confronti dell' Amministrazione comunale, sia delle Aziende da questo possedute e/o controllate e che, in considerazione della complessità della materia trattata, il citato gruppo di lavoro è stato costituito avendo a riguardo il suo carattere interdisciplinare ed ha coperto le seguenti aree giuridiche:

- diritto amministrativo, in particolare per gli aspetti inerenti l'ordinamento degli Enti Locali e la gestione dei servizi pubblici locali secondo le discipline di settore;
- diritto societario, soprattutto per operazioni di scorporo, costituzione di nuovi soggetti societari e partecipazione di soci pubblici;
- diritto tributario, per il regime fiscale delle operazioni societarie e per le agevolazioni previste nel settore dei servizi pubblici locali;
- contrattualistica, di tipo commerciale e societario, ed anche per i contratti di servizio degli Enti Pubblici ed in genere per i contratti oggetto di pubblica gara.

Che le raccomandazioni e gli orientamenti assunti nel presente Parere sono basati esclusivamente sull'analisi della seguente documentazione:

- bozza di delibera consiliare prot. RL/2002/1462 del 19 giugno 2002, avente ad oggetto: "Costituzione della Società per Azioni, denominata [...], e successivo conferimento nella neo-costituita società di parte delle partecipazioni nelle società per azioni controllate e partecipare dal Comune di Roma";
- Rapporto Finale di Confservizi Lazio "Sistema di governo del 'Gruppo' Comune di Roma" del 13 giugno 2002;
- documento "Governo e crescita del 'Gruppo' Comune di Roma - Linee guida per un progetto di innovazione e di politica industriale" del giugno 2002.

Che l'attività del gruppo di lavoro, in questa prima fase, si è focalizzata sulle seguenti aree tematiche:

1. poteri di indirizzo e controllo del Consiglio Comunale;
2. profili di criticità dello statuto della Holding;
3. profili fiscali relativi alla Holding;
4. collocazione della Holding nel quadro della normativa sui servizi pubblici locali;
5. esperienze internazionali di Holding nel settore dei servizi pubblici locali,

rimandando alle successive evoluzioni del dibattito sull'argomento considerazioni di carattere economico – gestionale ed organizzative rispetto all'assetto dei servizi pubblici locali nel Comune di Roma.

### **Trasmette**

al Presidente del Consiglio Comunale, ai Presidenti dei Gruppi consiliari, al Sindaco ed all'Assessore competente l'allegato parere, composto di un documento di analisi delle problematiche di diritto amministrativo, societario e tributario connesse all'ipotesi di costituzione di una Holding del Comune di Roma e di una conseguente revisione ragionata contenente le modifiche suggerite dall'Agenzia alla proposta di Statuto dell'Holding medesima.

## Sommario

1. POTERI DI INDIRIZZO E CONTROLLO DEL CONSIGLIO COMUNALE .....	6
1.1. Fonti del potere di indirizzo e controllo del Consiglio Comunale .....	6
1.2. Esercizio del potere di indirizzo e di controllo del Consiglio Comunale sulla Holding .....	7
1.3 Strumenti di garanzia delle prerogative del Consiglio Comunale.....	9
2. PROFILI DI CRITICITÀ DELLO STATUTO DELLA HOLDING .....	11
2.1 Generalità.....	11
2.2. Le aree di criticità .....	13
2.3. Altre proposte di modificazioni per migliorare la comprensione del testo e per ottimizzare il funzionamento degli Organi sociali.....	20
3. PROFILI FISCALI .....	22
3.1 Conferimenti di denaro .....	22
3.2 Conferimento delle partecipazioni azionarie del Comune .....	22
3.3. Conferimento delle partecipazioni azionarie di Risorse per Roma S.p.A. ....	24
3.4. Dividendi distribuiti dalla Holding al Comune .....	24
3.5. Dividendi distribuiti dalla Holding a Risorse per Roma S.p.A. ....	25
3.6 Dividendi e plusvalenze realizzate dalla Holding .....	25
3.7 Costi di costituzione della Holding .....	26
3.8. Analisi comparativa .....	26
3.9. Altre agevolazioni .....	27
4. COLLOCAZIONE DELLA HOLDING NEL QUADRO DELLA NORMATIVA SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.....	28
4.1. Principi generali della riforma sui servizi pubblici locali .....	28
4.2. Impatto della riforma sulla Holding .....	29
4.3 Rilievi di illegittimità della Riforma .....	30
5. ESPERIENZE INTERNAZIONALI DI COSTITUZIONE DI HOLDING NEL SETTORE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.....	30
6. CONCLUSIONI .....	31

# 1. POTERI DI INDIRIZZO E CONTROLLO DEL CONSIGLIO COMUNALE

## *1.1. Fonti del potere di indirizzo e controllo del Consiglio Comunale*

### **A) Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali**

Il Consiglio Comunale è, ai sensi del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali (art. 42, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, di seguito "TUEL"), l'Organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune.

Tale funzione si esplica nello svolgimento di una serie di attività fondamentali riservate al Consiglio in via tassativa ed esclusiva, non delegabili neppure in via d'urgenza (salvo le variazioni di bilancio).

L'operazione di costituzione della Holding incide sulla competenza del Consiglio in relazione ai seguenti "atti fondamentali":

- (i) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione (art. 42, comma 2, lett. e);
- (ii) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (art. 42, comma 2, lett. g);
- (iii) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari (art. 42, comma 2, lett. l);
- (iv) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni (art. 42, comma 2, lett. m); sulla base di tali indirizzi, va effettuata da parte del Sindaco la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni (art. 50, comma 8).

### **B) Statuto del Comune di Roma**

In applicazione delle suddette disposizioni di legge, lo Statuto del Comune di Roma conferma, peraltro senza ulteriori specificazioni (cfr. art. 16), le attribuzioni del Consiglio Comunale previste dal TUEL in tema di indirizzo e controllo, nonché di nomina di rappresentanti del Comune presso enti, istituzioni e soggetti gestori di servizi pubblici locali.

In particolare, lo Statuto (art. 25, comma 12) prevede il dovere del Sindaco di attuare gli indirizzi approvati dal Consiglio, salve oggettive ragioni ostative da motivare congruamente.

### **C) Regolamento del Consiglio Comunale**

Il Regolamento del Consiglio Comunale (il "Regolamento") disciplina, ex art. 16, comma 8 dello Statuto comunale, l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo, tra cui in particolare quelle

nei confronti di enti, istituzioni e altri organismi gestori di servizi pubblici locali, nonché il procedimento per la definizione degli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti comunali presso gli stessi.

Ai fini che qui interessano, va segnalato che il Regolamento:

- (i) stabilisce che la definizione degli indirizzi di carattere generale e dei criteri per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune sia effettuata con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, nella seduta successiva al suo insediamento (art. 28);
- (ii) prevede la mozione quale atto di indirizzo deliberato dal Consiglio Comunale per impegnare il Sindaco e la Giunta al compimento di atti o all'adozione di iniziative di propria competenza (art. 88).

#### **D) Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi**

Nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è dettata una specifica previsione sul "Coordinamento del Gruppo Comune di Roma", formato "dagli uffici dell'Amministrazione comunale, dalle istituzioni, dalle aziende speciali, dalle società e dai consorzi a partecipazione comunale" (art. 18), secondo cui:

- (i) il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per l'approvazione da parte della Giunta dei contratti di servizio con i soggetti gestori dei servizi pubblici locali;
- (ii) il Sindaco esercita la funzione di socio nelle società di capitali del Gruppo partecipate dal Comune;
- (iii) il Sindaco (o l'Assessore da lui delegato) sovrintende alla costituzione di nuovi soggetti appartenenti al Gruppo Comune di Roma, nonché alla loro trasformazione ed eventuale dismissione.

### *1.2. Esercizio del potere di indirizzo e di controllo del Consiglio Comunale sulla Holding*

Ricordate al punto precedente le aree di competenza del Consiglio Comunale che qui interessano, va verificato come i relativi poteri siano esercitabili in concreto ai fini del controllo del Consiglio Comunale sulle attività più rilevanti della Holding.

#### **A) Dimissione da parte della Holding delle proprie partecipazioni nelle società controllate ed altre operazioni rilevanti**

Nel successivo paragrafo 1.3 vengono indicati gli strumenti procedurali idonei a garantire il mantenimento in capo al Consiglio Comunale delle prerogative allo stesso spettanti in ordine alle operazioni più rilevanti della Holding.

E' opportuno premettere che oggi il Comune possiede direttamente tutte le partecipazioni nelle società controllate ( c.d. Gruppo Comune di Roma). Conseguentemente, quale socio controllante delle stesse società, il Comune ne determina in modo diretto ogni modalità di gestione ed esercizio; in particolare il Comune decide sulla opportunità di dismettere le proprie partecipazioni nelle controllate.

Con l'istituzione della Holding il predetto contesto è destinato a mutare radicalmente, perché le partecipazioni nelle controllate non saranno più in capo al Comune bensì alla Holding, ai cui Organi competerà quindi (per i noti principi civilistici) ogni decisione in merito alle dismissioni delle partecipazioni nelle controllate.

Attualmente, la competenza del Consiglio Comunale in ordine alla dismissione delle partecipazioni facenti capo al Comune deriva sia dall'art. 42 lett. e) del TUEL (che riguarda "la partecipazione dell'ente locale a società di capitali"), sia dalla lett. l) del medesimo articolo (relativa all'alienazione di beni ed in genere agli atti di straordinaria amministrazione) (Cfr. al riguardo T.A.R. Campania - Napoli 9 aprile 1998 n. 1138, che riconosce la competenza del Consiglio Comunale anche per la dismissione di quote o azioni, in quanto "contrarius actus" rispetto alla partecipazione).

Come si è detto, uscendo i predetti beni (le partecipazioni) dal patrimonio comunale a seguito del loro conferimento nella Holding, cadrebbe la competenza diretta del Consiglio Comunale e la decisione sulle dismissioni passerebbe agli Organi della Holding.

E' ben vero che lo Statuto della Holding prevede il controllo delle società partecipate attraverso gli Amministratori nominati dal Comune nonché la competenza dell'assemblea sociale per le delibere riguardanti dismissioni rilevanti - il che consente al socio Comune, attraverso il suo delegato in Assemblea, di esprimere il proprio voto riguardo alla discussione.

E' parimenti vero, tuttavia, che la struttura societaria non consente che in ordine al voto da esprimere in Assemblea si pronunci il Consiglio Comunale, essendo previsto che la determinazione sul voto sia formulata dal delegato nominato dal Sindaco. Conseguentemente, per garantire che le determinazioni concernenti le dismissioni di partecipazioni rilevanti rimangano di competenza del Consiglio Comunale è opportuno adottare sul piano pubblicistico le cautele che lo strumento societario non appresta direttamente.

Infatti, sotto il profilo pubblicistico, la complessa struttura organica del Comune (Consiglio, Giunta, Sindaco) suggerisce l'opportunità di individuare chiaramente nel Consiglio l'Organo cui in concreto competerà l'esercizio del potere di indirizzo e controllo per le operazioni "strategiche", quali anzitutto la dismissione di partecipazioni rilevanti (sicuramente di competenza del Consiglio; cfr. T.A.R. Campania - Napoli n. 1138/98 cit.) ovvero deliberazioni aventi per oggetto operazioni sul capitale o modifiche statutarie. Infatti in tali casi, ex art. 42, comma 2, lett. e) del TUEL, le relative scelte spettano esclusivamente al Consiglio Comunale in quanto atti "fondamentali" relativi sia all'organizzazione dei pubblici servizi sia alla partecipazione del Comune a società di capitali.

E' quindi consigliabile che le deliberazioni della Holding incidenti su tali atti fondamentali siano precedute da delibere del Consiglio Comunale che stabiliscano specifiche direttive in merito all'operazione, le quali si traducano in indicazioni di voto al rappresentante del Comune presso l'Assemblea.

Diversamente, per il caso di cessione di partecipazioni che non siano rilevanti, e che non rivestano importanza significativa per l'interesse della società controllata in questione e/o del gruppo nel suo complesso, parrebbe doversi escludere il potere del Consiglio Comunale di intervenire di volta in volta e di vincolare con le sue direttive specifiche il voto del rappresentante del Comune in seno alla Holding, essendo la competenza consiliare limitata per legge ad atti fondamentali, nei quali non rientrano quindi gli atti di gestione ordinaria.

## **B) Nomina dei rappresentanti del Comune all'interno della Holding**

Come ricordato, in forza dell'art. 42, comma 2, lett. m) del TUEL, al Consiglio Comunale è attribuita la competenza di definire gli indirizzi cui il Sindaco deve attenersi nella nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune nella Holding.

Tali indirizzi, che devono essere deliberati dal Consiglio Comunale nella seduta successiva al suo insediamento (art. 28 del Regolamento), sono funzionali a garantire la massima affidabilità della nomina rispetto all'indirizzo politico-amministrativo perseguito dal Consiglio Comunale.

A tale riguardo è stato affermato (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 26 gennaio 2001 n. 160) che le direttive consiliari dovrebbero specificare, oltre ai requisiti soggettivi per la nomina, gli obblighi cui devono attenersi i prescelti nell'assolvimento dell'incarico, nonché le ragioni che potrebbero determinarne la revoca dalla carica.

### *1.3 Strumenti di garanzia delle prerogative del Consiglio Comunale*

#### **A) Organo della Holding competente sulle dimissioni e su altre operazioni rilevanti**

La proposta di Statuto della Holding (art. 14.2) riserva, tra l'altro, all'Assemblea ordinaria le decisioni sulle "dimissioni di partecipazioni che rappresentino più del 25% del capitale sociale della società partecipata, o che, a prescindere dall'entità della partecipazione, rappresentino almeno il 5% dell'attivo di bilancio della Società".

Rinviando al successivo paragrafo 2.2.E per i commenti sull'opportunità di abbassare la suddetta soglia di rilevanza della dimissione azionaria, poiché tale disposizione individua nel delegato del Sindaco in Assemblea il soggetto abilitato a prendere le decisioni in merito alla dimissione di partecipazioni rilevanti, in questa sede si propongono gli strumenti idonei a consentire al Consiglio Comunale di vincolare ai propri indirizzi politico-amministrativi il voto del rappresentante del Comune nominato dal Sindaco in Assemblea.

Le prerogative del Consiglio Comunale possono essere salvaguardate mediante l'inserimento nella delibera consiliare che approva la costituzione della Holding di apposite clausole secondo cui il Sindaco si impegna ad informare prontamente il Consiglio Comunale dell'ordine del giorno dell'Assemblea riguardante la cessione di partecipazioni della Holding nelle società sue controllate e delle altre operazioni significative, quali aumenti e/o riduzioni del capitale sociale e modifiche statutarie. Sarebbe opportuno che la suddetta informativa del Sindaco al Consiglio Comunale contenga le proprie indicazioni in ordine sia alla nomina del delegato sia al voto da esprimere in Assemblea. Una volta effettuato tale passaggio, il Consiglio Comunale adotta una specifica delibera contenente le direttive cui deve attenersi il rappresentante del Comune nell'esprimere il voto nell'assemblea della Holding.

#### **B) Rappresentanti del Comune nella Holding**

Oltre ai rappresentanti del Comune per le votazioni in Assemblea, la proposta di Statuto della Holding (art. 15.6) conferisce al Comune, ai sensi dell'art. 2458 cod. civ. (cfr. nota 3), il diritto di nominare direttamente "un numero di amministratori proporzionale all'entità della propria partecipazione".

Nella delibera consiliare di costituzione della Holding, sarà opportuno regolare cautele analoghe a quelle indicate nel paragrafo 1.3.A che precede anche per le dimissioni che - in quanto sotto la soglia del 25% del capitale sociale della società partecipata o che abbiano un valore inferiore al 5% dell'attivo di bilancio della Holding, soglia prevista dall'art. 14.2 dello Statuto della Holding - non sono di competenza dell'Assemblea ma del Consiglio di Amministrazione.

Per tali operazioni, pertanto, sarà il caso di imporre agli Amministratori di nomina diretta del Comune di informare prontamente il Sindaco degli ordini del giorno del Consiglio di Amministrazione della Holding relativi alla dimissione di partecipazioni non di competenza assembleare. Il Sindaco potrà essere vincolato a sua volta, tramite previsione da inserire nella delibera consiliare che approva la costituzione della Holding, ad informare il Consiglio medesimo, ed il Presidente a convocare il Consiglio.

Ovviamente i meccanismi indicati, rimettendo alla discrezionalità ed ai tempi del Consiglio Comunale la discussione delle operazioni, potrebbero condurre ad una discrasia fra i tempi necessari alla discussione del Consiglio Comunale e quelli propri della Holding; tuttavia, tale rischio potrebbe essere ridotto con la previsione di termini perentori di deliberazione da parte del Consiglio, trascorsi i quali il Sindaco si intenderà autorizzato a fornire al delegato (o agli Amministratori espressi dal Comune) in Assemblea le direttive da lui ritenute opportune, conformemente alle indicazioni formulate nell'avviso al Consiglio (cfr. paragrafo 1.3.A.(i) che precede).

### **C) Necessità di modifiche allo Statuto del Comune di Roma**

A quanto finora osservato va aggiunta la considerazione che gli strumenti di tutela delle prerogative del Consiglio Comunale illustrati nei paragrafi che precedono potrebbero trovare più forte ed incisiva applicazione ove fossero previste, oltre che nella delibera istitutiva della Holding, anche apportando opportune modifiche allo Statuto del Comune di Roma, in quanto la specificazione delle attribuzioni degli Organi comunali è riservata per legge allo Statuto Comunale. Infatti, l'art. 6 n. 1 del TUEL individua nello Statuto la sede per regolamentare le "norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente (...) specificando le attribuzioni degli organi". Ne deriva che l'inserimento nello Statuto del Comune di Roma di clausole che impongono al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale di porre in atto i comportamenti descritti ai paragrafi 1.3.A e 1.3.B avrebbe l'effetto di vincolare ancor più rigorosamente questi ultimi in forza del loro mandato istituzionale e politico.

Pertanto, considerata la rilevanza economica e strategica dell'operazione, l'Agenzia suggerisce che il Consiglio Comunale adotti le determinazioni necessarie per procedere alle opportune modifiche dello Statuto in coerenza con le indicazioni procedurali qui suggerite.

Le modifiche allo Statuto del Comune (in analogia a quelli di altri Comuni: ad esempio Sassari, Modena, Predazzo, Peio) dovrebbero essere dirette a prevedere che spetti al Consiglio Comunale stabilire i criteri guida per la concreta attuazione degli "atti fondamentali" previsti dall'art. 42 TUEL ed in particolare, con riguardo al Gruppo Comune di Roma, le determinazioni concernenti le delibere da adottare nell'assemblea della Holding secondo il procedimento indicato sub 1.3 .A.

## **D) Alienazione e/o acquisto di beni**

Per l'alienazione e l'acquisto di beni immobili (nonché relative permutate, appalti e concessioni) esorbitanti dall'ordinaria amministrazione riservata alla Giunta, al Segretario Comunale o ad altri funzionari, (art. 42, comma 2, lett. 1), TUEL - cfr. paragrafo 1.1.A.(iii) che precede), la competenza decisoria del Consiglio Comunale è sancita con esclusivo riferimento ai trasferimenti in cui è parte il Comune.

Tale competenza è esclusa per l'alienazione e l'acquisto di beni da parte della Holding e/o delle società controllate.

Tuttavia, laddove tali operazioni siano rilevanti per l'interesse economico del gruppo e/o delle controllate, si potrebbe pensare ad un meccanismo di informativa del Consiglio Comunale così come individuato nel paragrafo 1.3.A.

## **2. PROFILI DI CRITICITÀ DELLO STATUTO DELLA HOLDING**

Date le considerazioni espresse nel paragrafo 1.3 che precede sulla salvaguardia delle prerogative del Consiglio Comunale, occorre analizzare, sotto un profilo strettamente societario, le principali aree di criticità della proposta di Statuto della Holding (di seguito lo "Statuto") e suggerire possibili modificazioni volte a garantire la tutela delle attribuzioni dell'Organo consiliare.

### **2.1 Generalità**

Nello Statuto si debbono distinguere due gruppi di clausole: il primo si compone di clausole largamente adottate nella prassi, molte delle quali sono una semplice trasposizione degli articoli del codice civile applicabili al caso di specie<sup>1</sup>; il secondo, assai più importante, identifica alcuni caratteri salienti della funzione e della struttura organizzativa della Holding.

Il contenuto di queste ultime clausole "caratterizzanti" può sinteticamente riassumersi come segue:

---

<sup>1</sup> Ci si riferisce, in particolare, alle seguenti clausole dello Statuto:

- 5.2 Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto.
- 5.3 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.
- 5.4 Le azioni della Società sono nominative.
- 7.1 L'assemblea potrà deliberare aumenti di capitale, fissandone termini, condizioni e modalità, anche mediante emissione di azioni appartenenti a speciali categorie.
- 8.2 I conferimenti possono avere ad oggetto beni diversi dal denaro.
- 9.1 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili o con warrants, a norma e con le modalità di legge.
- 11.1 Le procedure e le formalità per l'intervento in assemblea sono regolate dalle vigenti disposizioni normative in argomento.
- 14.3 Le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi.
- 14.4 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
- 14.5 I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario.
- 14.6 I verbali delle assemblee straordinarie devono essere redatti da notaio.
- 26.2 Alla fine di ogni esercizio il consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.
- 29.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

- (i) la Holding ha un triplice oggetto sociale (gestione di patrimoni mobiliari, immobiliari e prestazione di servizi);
- (ii) la Holding è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dai 7 ai 9 membri;
- (iii) al Comune di Roma (che, in ipotesi, deterrà il 97% del capitale sociale) è riservata la nomina diretta della totalità degli Amministratori e dei membri del Collegio Sindacale (cioè senza utilizzare il meccanismo assembleare);
- (iv) il Direttore Generale è il soggetto incaricato di eseguire le delibere del Consiglio di Amministrazione (CDA) cui lo stesso CDA può delegare alcune attribuzioni ulteriori;
- (v) all'Assemblea sono riservate le decisioni riguardanti la dismissione di partecipazioni superiori al 25% del capitale sociale della società partecipata (o che, a prescindere dall'entità della partecipazione, rappresentino almeno il 5% dell'attivo del bilancio della società), gli atti di controllo ed impulso sull'attività delle società controllate, l'eventuale quotazione in Borsa della Holding;
- (vi) al CDA è riservata l'adozione e/o la modifica del business plan, la nomina del Direttore Generale su proposta del Presidente, la gestione dei contratti tra la Holding ed i suoi soci.

Similmente a quanto avviene nelle S.p.A. private, l'Assemblea dei soci figura come l'Organo deputato a prendere le decisioni più importanti per la vita della società, mentre al CDA in forma collegiale sono riservate altre importanti operazioni; in assenza di ulteriori specificazioni, si deve presumere che tutto il resto sia appannaggio del Direttore Generale, degli eventuali Amministratori Delegati e Procuratori, secondo un riparto di competenze non dettagliato nello Statuto e sul quale si tornerà nel paragrafo 2.2.C che segue.

Gli Organi della Holding sono però contraddistinti da alcune peculiarità che si possono riassumere come segue:

- l'Assemblea è un Organo pressoché monocratico, in quanto il socio Risorse per Roma ha evidentemente l'unica funzione di evitare al Comune di Roma la qualifica di "socio unico"<sup>2</sup>; in altre parole, è presumibile che in sede assembleare non si svolga con la consueta intensità la dialettica tra soci (e quindi tra opinioni ed interessi diversi).
- il CDA è un Organo più pluralista, in quanto composto da un numero di Consiglieri compreso tra 7 e 9. Come più volte ricordato, l'art. 42, comma 2. Lett. m del TUEL dispone che il Consiglio Comunale fornisca al Sindaco gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune nel CDA.

Così identificate le principali peculiarità della Holding, di seguito si esamina più in dettaglio la bozza di Statuto evidenziandone i relativi profili di criticità e suggerendo opportune modificazioni. Al fine di agevolare la lettura comparativa fra lo Statuto proposto nella delibera istitutiva della Holding ed i suggerimenti di modifica proposte dall'Agenzia, si riportano tali modifiche nel testo di Statuto che si allega al presente parere.

---

<sup>2</sup> Va segnalato brevemente, peraltro, che la giurisprudenza tende ad assimilare alla figura del socio unico i casi in cui un socio eserciti di fatto un controllo totalitario sulla gestione della società.

## 2.2. Le aree di criticità

### **A) Premessa**

La progressiva riduzione del "pubblico" a vantaggio del "privato" nell'organizzazione della gestione dei servizi pubblici, rappresenta un processo così generalizzato da non necessitare ulteriori commenti; del resto, la scelta espressa nel Rapporto Finale preparato dalla Confservizi Lazio e nella bozza di delibera consiliare è chiara ed inequivocabile nel senso di affidare ad una società per azioni la gestione di tutte le partecipazioni del Gruppo Comune di Roma. Tale scelta, infatti, collocando gli assets mobiliari di proprietà diretta del Comune di Roma nell'ambito di una SpA, modifica le regole di gestione di questi ultimi che, una volta costituita la Holding, dovranno riferirsi alla sfera del diritto comune e non più a quella del diritto amministrativo.

Tale processo è richiamato a pag. 106 del Rapporto Finale, ove si legge che *“Le operazioni di riassetto organizzativo..., cui sono sottesi gli obiettivi strategici richiamati nella premessa, prospettano l'esigenza di costituire un soggetto organizzativo - NewCo - cui affidare la gestione unitaria del nuovo disegno. Non è infatti ipotizzabile che il Comune nella sua articolazione in Assessorati e Direzioni possa assolvere direttamente a questo compito”*. Prendendo spunto da questa affermazione, si vuole qui sottolineare che:

- (i) il riassetto organizzativo del Gruppo Comune di Roma non si identifica nella costituzione della Holding, giacché la mera frapposizione di un organismo avente forma societaria tra il Comune e le sue partecipate non assicura, di per sé, una maggiore efficienza organizzativa e di indirizzo strategico;
- (ii) occorre infatti distinguere l'efficienza "economico-finanziaria" (che è l'obiettivo "istituzionale" interno alla S.p.A.) dall'efficienza "organizzativo-strategica" (che invece va perseguita in qualunque aggregazione di mezzi ed obiettivi): non a caso, e giustamente, nello Statuto (articoli 4.2, 19.3, g) e 19.4) viene posto un forte accento sulla necessità di costituire un sistema di corporate governance capace di disciplinare e verificare incisivamente l'attività delle società controllate.
- (iii) A tale scopo, l'art. 19.4 dello Statuto dovrebbe essere notevolmente ampliato prevedendo espressamente la nascita (obbligatoria) di un comitato per il controllo interno, di un comitato nomine e di un comitato remunerazioni, con competenza estesa a tutte le società controllate, fermo restando che una parte importante degli sforzi per organizzare la funzione di controllo interno sulla gestione si attua nella fase in cui la Holding imposterà il suo organigramma di funzioni interne.

### **B) La riserva a favore del Comune per la nomina dei Consiglieri di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale**

La proposta di costituzione della Holding rende necessario gestire un inedito problema, ovvero quello del rapporto tra interesse pubblico (finora l'unico presente nel Gruppo) e l'interesse "societario" della Holding in quanto società autonoma e formalmente distinta dal Comune di Roma. Infatti, il sistema societario comporta regole tipicamente ispirate al mantenimento di un equilibrio tra gli interessi che normalmente risiedono nell'impresa collettiva (soci di minoranza, soci di maggioranza, Amministratori, sindaci, terzi, etc.).

Allo stato dei fatti, l'unico collegamento tra l'interesse pubblico e quello societario è rappresentato dal richiamo all'art. 2458 c.c. di cui all'art. 15.6 dello Statuto, che riserva al Comune di Roma la nomina "diretta" di un numero di Amministratori proporzionale alla partecipazione azionaria del Comune stesso nella Holding<sup>3</sup>. Il meccanismo di arrotondamento previsto consente al Comune di Roma di nominare tutti i Consiglieri di Amministrazione anche se la partecipazione azionaria del Comune dovesse scendere fino all'89%.

Per nomina diretta deve intendersi che il Comune di Roma ha la facoltà di comunicare all'Assemblea della Holding (o in occasione dell'atto costitutivo per i primi Amministratori) che la carica di amministratore sarà ricoperta da taluni soggetti. Essi, pur avendo gli stessi diritti e gli stessi obblighi degli Amministratori (eventualmente) nominati dall'Assemblea, soggiaceranno al potere di revoca esercitabile in via esclusiva dal Comune, come espressione di controllo politico.

Il tema della nomina diretta va quindi segnalato come uno dei più delicati ed irrinunciabili, in quanto suscettibile di essere utilizzato come strumento per la salvaguardia degli interessi pubblici in un veicolo societario, tipizzato prevalentemente da finalità lucrative e dall'intento di massimizzare il profitto. In particolare, come già ricordato, vanno salvaguardati i poteri di indirizzo e controllo politico del Consiglio Comunale di Roma, con particolare riferimento alla specifica competenza di definire i criteri per la nomina dei rappresentanti del Comune nelle società da quest'ultimo partecipate (art. 42, 2° comma lett. m), TUEL e art. 16 dello Statuto del Comune di Roma).

Va tuttavia ribadito che la salvaguardia delle prerogative del Consiglio Comunale può essere ottenuta, non solo ricorrendo a strumenti di corporate governance ma soprattutto attraverso meccanismi di tutela di carattere pubblicistico, nel rispetto del principio di legalità, quali quelli indicati nel paragrafo 1.3 che precede.

Ipotizzando l'ingresso di altri soci (magari non portatori di interessi pubblici) nella Holding, l'art. 15.6 dello Statuto svolgerebbe una funzione ulteriore, (che è poi la sua funzione naturale), ovvero quella di sospendere parzialmente l'applicazione del principio maggioritario in occasione delle deliberazioni assembleari di nomina di Amministratori e Sindaci.

Per completezza, si segnala qui che il meccanismo della nomina "diretta" da parte del Comune di Roma è previsto anche per i membri del Collegio Sindacale (art. 25.1 dello Statuto<sup>4</sup>).

### **C) Il riparto di poteri tra Amministratori Delegati, Direttore Generale e procuratori**

Dall'esame dello Statuto non si evince con chiarezza quale ruolo potranno avere gli Amministratori delegati nel riparto dei poteri gestori e rappresentativi: infatti, mentre viene disciplinata la figura del Direttore Generale, il riferimento agli eventuali Amministratori delegati è pressoché inesistente<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> L'art. 15.6 dello Statuto prevede che: "Ai sensi dell'art. 2458 del codice civile, il Comune di Roma ha diritto di procedere alla nomina diretta di un numero di amministratori proporzionale all'entità della propria partecipazione, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. I Consiglieri nominati direttamente dal Comune di Roma potranno essere revocati solo dallo stesso Comune secondo le modalità previste dal suo statuto e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 del codice civile."

<sup>4</sup> L'art. 25.1 dello Statuto prevede che: "Il collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi. Il Comune di Roma ha diritto di procedere alla nomina diretta di un numero di Sindaci proporzionale all'entità della propria partecipazione con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore".

<sup>5</sup> L'art. 16.3 prevede che: "Ove uno o più amministratori siano investiti di particolari cariche la loro remunerazione è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del collegio sindacale".

Questo articolo viene richiamato dall'art. 19.3.i) dove, tra le competenze riservate al consiglio di amministrazione, si legge: "Sono di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione le seguenti materie: (omissis) - ai sensi dell'articolo 16, esaminate le proposte

Questo profilo merita essere chiarito, in quanto la remunerazione degli Amministratori per le deleghe loro conferite è deliberata direttamente dal Consiglio di Amministrazione e non dall'Assemblea.

L'articolo 22 dello Statuto prevede che il Direttore Generale abbia sia competenze proprie (ovvero, dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal CDA e gestire gli "affari correnti" della società) sia eventuali competenze delegategli dal CDA. Non apparendo chiaro cosa si intenda per "affari correnti", ne potrebbero derivare problemi interpretativi al momento di attuare lo Statuto<sup>6</sup>.

Come già accennato, l'art. 19.3 dello Statuto per delimitare i poteri riservati alla competenza "collegiale" del Consiglio di Amministrazione fa riferimento ad un "business plan", al quale si dovrebbe accompagnare un budget ed un piano strategico della Holding.

All'art. 19.3, per la verità, sembrano sottese perlopiù delle finalità "programmatiche", che si traducono nel riepilogare e specificare quelle attività che il CDA potrebbe comunque compiere anche in assenza della clausola 19.3<sup>7</sup>. A causa della possibile incertezza sul fatto che una data operazione rientri o meno nel business plan (che potrebbe non elencare in dettaglio le operazioni cui fa riferimento), sarebbe opportuno stralciare dall'art. 19.3 il riferimento al business plan ed a tutte le previsioni di carattere programmatico, per ricollocarle quindi in un separato articolo.

Possibili dubbi interpretativi possono sorgere, infine, con riguardo all'art. 23, dove si prevedono le varie forme di rappresentanza della Holding<sup>8</sup>. Sotto l'articolo 23.1 si prevede anzitutto la cosiddetta "rappresentanza legale" della Holding, ovvero quel potere rappresentativo generale e residuale che spetta al Presidente e, in sua assenza, al Vice-Presidente. Questo potere rappresentativo non va confuso con il sottostante potere gestionale, che spetta normalmente al Consiglio di Amministrazione riunito in forma collegiale, salvo che esso abbia autorizzato un consigliere o il Direttore Generale a gestire disgiuntamente determinati affari o categorie di affari.

---

*dell'apposito comitato ove costituito ai sensi dell'articolo 19.2, e sentito il parere del collegio sindacale, determinazione della remunerazione dei consiglieri investiti di particolari cariche".*

La parola "cariche" è ambigua in entrambi gli articoli sopra riportati, in quanto potrebbe racchiudere sia i ruoli di "Presidente" e "VicePresidente" sia quello di "Amministratore Delegato"; la remunerazione del Presidente, però, è espressamente rimessa alla competenza dell'assemblea dall'art. 24.1 che recita: "*Al Presidente ed ai membri del consiglio di amministrazione spetta un compenso da determinarsi dall'assemblea ordinaria. (omissis)*" Il fatto che il Presidente venga - inutilmente - menzionato tra i membri del CDA lascia dunque intendere che per "cariche" debba intendersi "deleghe", e non il ruolo di Presidente, visto che detto ruolo già viene remunerato separatamente all'articolo 24.1.

<sup>6</sup> Un rilevante dilemma potrebbe derivare applicando un'ampia nozione di "affare corrente" alle operazioni che, per Statuto, non sono riservate al CDA: l'art. 19.3 a) prevede infatti che: *Sono di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione le seguenti materie: (omissis); compimento di operazioni di valore superiore ad Euro 2.000.000 non previste dal business plan*"; ragionando a *contrariis*, si potrebbe intendere che il compimento di operazioni di valore superiore ad Euro 2.000.000 *previste* dal *business plan* rientrino nella competenza propria del Direttore Generale, in quanto egli si limiterebbe ad attuare un indirizzo fissato dal CDA e quindi opererebbe nell'ambito degli "affari correnti".

Più in generale, poi, l'intero art. 22.1 potrebbe essere cancellato a vantaggio di una maggior chiarezza, in quanto l'art. 19.3 lettera h) già prevede che il CDA conferisca i poteri al Direttore Generale.

<sup>7</sup> Ci si riferisce, in particolare, ai casi in cui al CDA viene attribuita la mera competenza a "proporre", riportati alle lettere c) (operazioni sul capitale), e) (fusioni, scissioni, etc.), f) (opa, quotazione); anche quanto previsto alla lettera j) non potrebbe essere altrimenti, giacché la "vigilanza sul generale andamento della gestione, etc" non solo è un potere ma soprattutto è un preciso dovere degli amministratori; eminentemente programmatica appare infine la competenza a redigere ed adottare il *business plan*, il budget, il piano strategico e delle regole di corporate governance aziendale (lettere a) e g)).

<sup>8</sup> L'art. 23 recita: "*La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente del consiglio di amministrazione e, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti, al Direttore Generale. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al vice presidente se nominato. La firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente del consiglio di amministrazione. I predetti legali rappresentanti potranno conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega*".

E' quindi normale che al Direttore Generale venga conferito il potere di rappresentanza "nei limiti dei poteri ad esso attribuiti", cioè da esercitarsi in occasione delle attività la cui gestione sia stata ad esso attribuita: la natura di questo potere rappresentativo non è però assimilabile a quella del "legale rappresentante", che è investito di un potere generale di impegnare la società a prescindere dai poteri gestori conferitigli (nello Statuto, infatti, non risulta che il Presidente abbia delle deleghe di potere).

L'art. 23.2, infine, prevede la possibilità che la Holding sia rappresentata da procuratori, ovvero da soggetti diversi sia dagli Amministratori che dal Direttore Generale, e da loro sub-delegati: chiaramente ai procuratori solo il potere di rappresentanza è trasmissibile e non la delega dei poteri di gestione.

In definitiva, quindi, la menzione dei poteri rappresentativi del Direttore Generale andrebbe spostata alla fine dell'art. 23.1, distinguendola così dalla "legale rappresentanza".

## **D) L'oggetto sociale**

### *D.1) Ampiezza dell'oggetto sociale*

L'indicazione dell'oggetto sociale negli statuti societari non solo individua una delle caratteristiche distintive della società ma soprattutto serve a delimitare l'area entro la quale gli Amministratori devono collocare la loro attività imprenditoriale: in dottrina ed in giurisprudenza si ritiene pertanto che l'oggetto sociale debba soddisfare il requisito della "specificità" e non essere descritto con espressioni eccessivamente ampie.

Esaminando l'oggetto sociale della Holding si nota anzitutto che è costituito di tre ambiti principali di attività (la gestione di patrimoni mobiliari, la gestione di patrimoni immobiliari e la prestazione di servizi), cui accedono delle sotto-definizioni e delle esemplificazioni: a prescindere dall'interpretazione dei contenuti di ciascun ambito, tale triplice contenuto copre di per sé una gamma di attività pressoché onnicomprensiva e rischia di non soddisfare il requisito della specificità, che non consiste nella semplicità o nella modestia delle dimensioni, quanto nella determinatezza, intesa nel senso della chiarezza dei confini oltre i quali l'attività svolta andrebbe oltre le intenzioni dei soci<sup>9</sup>.

Passando all'analisi delle singole articolazioni dell'oggetto sociale, sembra innegabile che la gestione e la valorizzazione delle partecipazioni facenti capo al Comune di Roma deve assumere una centralità assoluta nell'oggetto sociale della Holding, che viene costituita - in conformità alle conclusioni del Rapporto Finale e stando al tenore della bozza di delibera consiliare - proprio allo scopo di accrescere e riqualificare le forme di coordinamento oggi esercitate dal Comune di Roma<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> In tal senso, Tribunale di Genova, sentenza 11 luglio 1987, su *Le Società*, 1987, pag. 1076.

<sup>10</sup> Opportunamente, infatti, l'art. 4.2 dello Statuto precisa che l'attività di holding non è finalizzata alla pura e semplice gestione patrimoniale del portafoglio azionario, bensì si concreta nel coordinamento strategico e nella razionalizzazione delle attività proprie delle singole controllate.

Il tenore del punto (ii) dell'art. 4.1 dello Statuto sembrerebbe ricomprendere anche la gestione di partecipazioni non facenti capo al Comune di Roma: tale ampiezza da un lato appare giustificabile, vista l'impossibilità di dettagliare nello Statuto tutte le attuali (e future) forme di "collegamento" tra il Comune di Roma e le sue aziende; d'altro canto però, potrebbe essere chiarito che il patrimonio mobiliare da gestire deve rimanere circoscritto alle partecipazioni "originariamente" facenti capo al Comune di Roma, onde evitare l'acquisizione di partecipazioni diverse, a scopo meramente speculativo. La stessa ampia accezione è riportata al punto (iii) in riferimento ai "patrimoni immobiliari", cui si applicano le medesime considerazioni.

Per quanto riguarda l'attività immobiliare, si rinvia a quanto detto alla precedente nota 10 circa il fatto che gli immobili gestiti potrebbero non essere solo quelli oggi posseduti dal Comune di Roma: al riguardo si nota che tale attività graverebbe la Holding di un compito che appare quantomeno ulteriore rispetto a quelli che hanno sorretto la sua ideazione e che - data la disomogeneità tra strumenti di gestione mobiliare ed immobiliare - finirebbe per ridurre la capacità della Holding di concentrare tutte le sue risorse sul riassetto del Gruppo Comune di Roma.

L'attività di riorganizzazione degli immobili pubblici è sicuramente una tendenza generalizzata in Italia: d'altro canto, però, gli incombenti sviluppi normativi in tema di servizi pubblici locali e l'attuale incertezza consigliano di non effettuare oggi delle scelte che potrebbero rivelarsi superate nel breve termine.

Il punto (ii) dell'art. 4.1 dello Statuto prevede che la Holding ha per oggetto "la prestazione di servizi al Comune di Roma ed alle società da essa controllate e/o partecipate".

Il successivo art. 4.3, poi, specifica che: "Nel perseguimento degli scopi come sopra indicati la Società può svolgere servizi nei confronti del Comune di Roma quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di consulenza, assistenza, ricerca e sviluppo, nonché direttamente, nell'interesse delle società partecipate o delle controllate, ogni attività connessa o strumentale rispetto all'attività propria o a quelle delle società partecipate o controllate medesime".

Questa definizione dei servizi previsti è talmente ampia da far sorgere il dubbio che vi siano ricompresi anche i servizi pubblici locali che, ai sensi dell'attuale normativa in materia (cfr. paragrafo 4) non potrebbero comunque essere svolti senza gara. Una ulteriore nota di ambiguità deriva dall'art. 4.3, in quanto non è chiaro se le attività ivi previste siano una mera esemplificazione del punto 4.1 (ii) oppure un ulteriore fascio di servizi aggiuntivi. Qualora si propenda per quest'ultima ipotesi, allora i servizi menzionati al punto 4.1 (ii) risulterebbero completamente indeterminati, con la conseguenza che la Holding potrebbe (legittimamente) intraprendere la fornitura di qualsiasi servizio al Comune di Roma senza che al Consiglio Comunale sia stata data la possibilità di vagliare preventivamente la tipologia del servizio.

Si suggerisce quindi di eliminare il punto (ii) dell'art. 4.1 nonché l'intero art. 4.3 e di mantenere invece l'art. 4.4, che contiene un'esemplificazione di quei servizi "strumentali" la cui prestazione discende direttamente dall'obiettivo di valorizzare e coordinare le controllate. In particolare, dunque, verrebbero fatti salvi tutti quei servizi, tra i quali quello di tesoreria e gestione di acquisti, che sono stati individuati tra quelle funzioni il cui accentramento arrecherebbe dei benefici tangibili ed immediati grazie alle economie di scala.

In definitiva, quindi, le alternative percorribili sono:

- costituire una holding "pura" (eliminando pertanto le attività di gestione immobiliare e la prestazione di servizi, ma mantenendo i servizi "strumentali");
- costituire una holding "mista" (per la gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare), a condizione che (i) gli sviluppi legislativi/interpretativi della recente riforma del regime dei servizi pubblici locali (su cui cfr. paragrafo 4) lo consentano, senza che ne derivi un pregiudizio alle aziende del Comune di Roma; e (ii) il Consiglio Comunale ritenga che le sinergie derivanti da una gestione congiunta mobiliare/immobiliare prevalgano sulle inevitabili inefficienze derivanti dall'appesantimento della struttura organizzativa.

## D.2) *Obblighi di iscrizione ex art. 113 TUB*

In entrambe le ipotesi sopra riportate (holding pura o holding mista) bisogna considerare l'applicabilità - rispettivamente immediata o eventuale - degli obblighi di iscrizione della Holding nel registro di cui all'art. 113 Testo Unico Bancario (d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385, di seguito "TUB") e degli adempimenti connessi.

Per quanto riguarda l'obbligo di iscrizione, la "holding mista", ovvero la società il cui oggetto sociale consenta, accanto all'attività di gestione di partecipazioni mobiliari, anche altre attività (nel caso della Holding, la gestione di patrimoni immobiliari) deve richiedere l'iscrizione qualora, dallo svolgimento in concreto dell'attività di tipo "finanziario" discenda che:

- l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria sia superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale e
- l'ammontare complessivo dei proventi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui sopra sia superiore al 50% dei proventi complessivi.

Il superamento di tali indici patrimoniali e reddituali comporta l'obbligo di iscrizione qualora si sia verificato in due esercizi sociali consecutivi: in tal caso, l'iscrizione va richiesta all'Ufficio Italiano Cambi (che ha il compito di tenere il registro) entro 60 giorni dall'approvazione dell'ultimo bilancio in cui il requisito risulti verificato.

La holding "pura" invece, deve richiedere l'iscrizione sin dal momento della sua costituzione. Per l'iscrizione devono ricorrere particolari requisiti di onorabilità dei soci che detengono almeno il 5% e di coloro che, nella Holding, svolgono funzioni di amministrazione e direzione (Amministratori, Direttore Generale, Sindaci)<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> I requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale della Holding sono fissati dal Decreto Min. Tesoro 30.12.1998 n.517 che prevede, tra l'altro, che:

1. *Chiunque partecipa in un intermediario finanziario in misura superiore al 5 per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto, inerente alle azioni o quote eccedenti, qualora:*

a) *sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;*

b) *sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:*

1) *a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;*

2) *alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;*

3) *alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;*

4) *alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;*

c) *sia stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, ad una delle pene indicate alla lettera b). Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2), non rilevano se inferiori ad un anno.*

2. *La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla l'intermediario finanziario ai sensi dell'articolo 23 del testo unico. In tal caso la sospensione del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.*

3. *Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore.*

Tale disposizione si dovrebbe verificare, pertanto, per i membri della Giunta Comunale, che sono assimilabili agli amministratori delle persone giuridiche.

I requisiti di onorabilità di coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione sono fissati dal Decreto Min. Tesoro 30.12.1998 n.516 che prevede, tra l'altro, che:

1. *Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale negli intermediari finanziari non possono essere ricoperte da coloro che:*

a) *si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;*

## **E) Le deliberazioni in tema di dismissioni di partecipazioni**

L'art. 14.2 dello Statuto prevede che: *"Sono riservate all'assemblea ordinaria (i) le decisioni riguardanti le dismissioni di partecipazioni che rappresentino più del 25% del capitale sociale della società partecipata, o che, a prescindere dall'entità della partecipazione, rappresentino almeno il 5% dell'attivo di bilancio della Società (ii) le determinazioni sull'informativa di cui al precedente articolo 10.3 e (iii) le decisioni riguardanti la quotazione della Società"*.

Si è più volte segnalato che questa clausola è molto importante, in quanto essa può contribuire in misura determinante alla realizzazione di una forma di controllo da parte del Comune di Roma "sul merito" di operazioni rilevanti. All'Assemblea della Holding, infatti, prenderà parte un delegato dell'azionista di maggioranza Comune di Roma, il quale sarà vincolato ad esprimere il suo voto secondo gli indirizzi ricevuti.

Così come attualmente redatta, tuttavia, l'applicazione della clausola rischia di essere elusa qualora l'operazione rilevante venga realizzata mediante separate operazioni che, considerate singolarmente, non eccedono le soglie indicate. Per aumentare l'efficacia della clausola, quindi, si suggerisce di specificare che rientrano nella definizione di operazione rilevante anche quelle realizzate attraverso una pluralità di operazioni distinte (ovvero attuate in più tranches indipendenti) compiute in un arco temporale determinato (ad esempio, il triennio). Si veda in tal senso la modifica apportata alla bozza di Statuto.

Inoltre, potrebbe essere diminuita la percentuale rilevante ai fini dell'applicazione della clausola: essa sembra infatti idonea a vagliare le operazioni che riguardino il mantenimento in capo al Comune di Roma della maggioranza relativa in tutte quelle controllate in cui il Comune di Roma manterrà almeno il 51% (come ad esempio in Acea S.p.A. dove, rispetto alla partecipazione di maggioranza del Comune (51%), la maggioranza relativa corrisponde al 25% più un voto). Ugualmente "strategica" potrebbe risultare, però, in altre ipotesi la dismissione di una partecipazione inferiore al 25% e si suggerisce quindi di diminuire la percentuale ed indicare in alternativa alla partecipazione al capitale sociale un valore assoluto.

Potrebbe prevedersi, infine, che della convocazione della relativa assemblea sia data notizia ai soci con un preavviso maggiore di quello previsto dalla legge (ordinariamente, per la S.p.A. la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale deve precedere di almeno 15 giorni la data dell'Assemblea). Si suggerisce un termine di almeno 40 giorni, con comunicazione a mezzo telefax o raccomandata a.r.

---

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in intermediari finanziari non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori ad un anno.

## **F) La costituzione di Comitati Consultivi**

Ampliando il riferimento ai Comitati Consultivi previsti all'art. 19.4 dello Statuto, nella bozza allegata al presente parere si è prevista non solo la creazione di un comitato controllo interno, ma anche la creazione di un comitato nomine e di un comitato remunerazioni, tutti e tre con un raggio di competenza esteso a tutte le società controllate dalla Holding.

Tali Comitati Consultivi sono caratterizzati non solo dalla necessità di garantire la massima trasparenza possibile dell'operato della Holding ma soprattutto dall'opportunità di riservare direttamente al Consiglio Comunale una serie di prerogative di "controllo".

I Comitati Consultivi nelle società per azioni non sono previsti da alcuna norma di legge ma, data l'indubbia meritevolezza della loro funzione, è prassi comune prevederne la creazione nelle società (ad esempio nelle banche), posto che le loro attribuzioni non interferiscono con i principi fondamentali di funzionamento della società.

La menzione del Consiglio Comunale (e non del Comune di Roma in genere) nell'art. 19.4 dello Statuto, quale "soggetto" esterno cui è riservato un parere preventivo sulla nomina dei membri dei Comitati nonché la facoltà di assistere come "osservatore" alle riunioni dei Comitati stessi, si ispira ad un duplice ordine di considerazioni: dal punto di vista pubblicistico, si è inteso operare un'analogia con la funzione di controllo ed indirizzo specificamente attribuita allo stesso in seno al Comune di Roma; volendo replicare questa funzione sul versante societario, si è assunto come dato di partenza il fatto che la Holding è (oggi quasi totalitariamente) partecipata dal Comune di Roma, il quale - tramite il Sindaco - ha già il controllo proprio sulla gestione della Holding, sulle nomine e sulle remunerazioni che detti Comitati andrebbero a controllare, e quindi le prerogative del Consiglio Comunale resterebbero non compiutamente attuate ove allo stesso non venisse dato un accesso diretto alle attività della Holding, compatibilmente con gli strumenti societari oggi disponibili. Occorre sottolineare che il comitato per la Corporate Governance delle società quotate, recentemente riunitosi presso la Borsa Italiana per rivisitare il Codice di Autodisciplina elaborato nel 1999, ha raccomandato che soggetti esterni alla società (banche, società di revisione, esperti, avvocati) esprimano dei pareri sulla legittimità e legalità di talune specifiche operazioni: pertanto appare come una tendenza univoca quella di aumentare il controllo sulle società, ricorrendo anche a soggetti esterni alla stessa, dotati di competenze specifiche..

### *2.3. Altre proposte di modificazioni per migliorare la comprensione del testo e per ottimizzare il funzionamento degli Organi sociali.*

#### **A) Il meccanismo di convocazione del CDA**

L'articolo 17.4 stabilisce che il CDA debba essere convocato qualora ne facciano richiesta tre Amministratori, e prevede inoltre un meccanismo diretto ad evitare l'inosservanza della clausola stessa.

Il meccanismo "antielusivo" non è però efficace, perché: (i) prevede un'attività del CDA - cioè la convocazione dell'Assemblea - proprio quando non è possibile convocare il CDA stesso; (ii) presenta delle lacune sotto il profilo procedimentale (ad esempio, non è fissato un termine per convocare l'Assemblea, con il rischio di vanificare la celerità che si vorrebbe imporre con l'apposizione di termini per convocare il CDA).

Si dovrebbe pertanto eliminare questa parte della clausola, e prevedere semplicemente che il CDA possa essere convocato su richiesta di 3 Consiglieri: in caso di inosservanza da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, infatti, la convocazione sarà eseguita dal Collegio Sindacale, che, ai sensi dell'art. 2406 cod. civ., ha anche la funzione di supplire a determinate mancanze degli Amministratori.

## **B) I candidati alla carica di Amministratore della Holding**

L'art. 15.7 prevede che: *"Gli amministratori verranno individuati tra personalità di riconosciuta indipendenza e professionalità nei settori di attività della Società e/o delle sue controllate principali, tenuto altresì conto dei criteri di autonomia ed indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le società con azioni negoziate nei mercati regolamentati"*.

Il significato della seconda parte della clausola (criteri di autonomia ed indipendenza) potrebbe chiarirsi precisando che tutti gli Amministratori debbano rispondere ai requisiti di autonomia previsti nel punto 3 del citato Codice di Autodisciplina.

Un ulteriore sforzo chiarificatore andrebbe profuso circa la definizione di "controllate principali", società dalle quali dovrebbero provenire i candidati alla carica di Amministratore della Holding. Al fine di meglio individuare quando una controllata può dirsi "principale" si potrebbero forse indicare dei criteri oggettivi cui ricollegare l'attribuzione di tale qualifica: si dovrebbe evitare infatti che le previsioni dello Statuto siano suscettibili di interpretazioni plurime, onde limitare il più possibile l'insorgenza di controversie sull'applicazione di determinate clausole.

## **C) Altri suggerimenti**

L'art. 16.4 dovrebbe essere eliminato, in quanto ripete quanto previsto, in tema di nomina del Direttore Generale, dall'art. 19.3 lettera h) e, per quanto riguarda i poteri ad esso delegati da parte del CdA, dall'art. 22.2.

Articolo 17.3: *"Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve. Il consiglio di amministrazione delibera le modalità di convocazione delle proprie riunioni"*. Occorre: (i) ampliare il termine di convocazione ad almeno otto giorni (cfr. paragrafo 1.3.B); (ii) specificare quale diverso termine è applicabile in caso di urgenza e, a tale proposito, si suggerisce il termine di due giorni lavorativi.

Articolo 20.1: *"Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta o da chi ne fa le veci e dal segretario"*. Il riferimento al Presidente "della seduta" non appare corretto e va sostituito con "il Presidente del CDA" - come al successivo art. 20.2.

Articolo 20.2: *"Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal Presidente del consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci e dal segretario"*. La terminologia non è del tutto appropriata, in quanto la piena fede (in senso tecnico) è solo quella prodotta dalle attività certificatorie dei pubblici ufficiali - Notaio e segretario Comunale - quando esercitano delle funzioni definite dalla legge. Questo articolo sarebbe quindi da eliminare.

Articolo 24.1: *"Al Presidente ed ai membri del consiglio di amministrazione spetta un compenso da determinarsi dall'assemblea ordinaria. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea"*. Dovrebbe chiarirsi che "gli esercizi successivi" sono, comunque, solo quelli coperti dallo stesso mandato (e non quelli

successivi): infatti, detta espressione non avrebbe senso ove riferita alla nomina del successivo CDA, posto che è ovvio che in tale sede si delibera sulla remunerazione dei membri. Inoltre, è parso opportuno inserire anche la menzione del Vice Presidente.

### 3. PROFILI FISCALI

Poiché i soci della Holding sono, in base a quanto previsto nella delibera, il Comune di Roma (che detiene una partecipazione pari al 97% del capitale) e Risorse per Roma S.p.A. (che possiede il restante 3%) e poiché inoltre dalla delibera risulta che entrambi i soci potrebbero conferire nella Holding le proprie partecipazioni societarie, i profili fiscali della costituzione dell' Holding vengono esaminate sia rispetto al Comune di Roma che a Risorse per Roma S.p.A.

Considerato inoltre che il trasferimento delle partecipazioni alla Holding determinerà un diverso trattamento fiscale applicabile agli utili e alle plusvalenze da esse derivanti, abbiamo svolto un'analisi comparativa tra il regime precedente e quello successivo al conferimento, citando anche la riforma fiscale attualmente all'esame del Parlamento.

#### 3.1 Conferimenti di denaro

**IVA:** i conferimenti di denaro nella Holding, effettuati dal Comune di Roma e da Risorse per Roma S.p.A., non sono soggetti ad IVA in quanto non costituiscono una "cessione di beni" ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ("T.U. sull'IVA").

**Imposta di registro:** l'imposta di registro si applica all'atto della costituzione nella misura fissa di Euro 129,11 (art. 4, lett. a, n. 5, della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, "T.U. sull'imposta di registro").

#### 3.2 Conferimento delle partecipazioni azionarie del Comune

**IVA:** i conferimenti nella Holding delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Roma sono operazioni rilevanti ai fini IVA.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del T.U. sull'IVA, infatti, per gli enti pubblici che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole (tra i quali rientrano i Comuni) sono soggette ad IVA "soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole".

L'art. 4, paragrafo 5, della VI Direttiva CEE n. 77/388 del 17 maggio 1977 prevede, inoltre, che "lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni non sono considerati soggetti passivi IVA per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando in relazione a tali attività od operazioni percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni".

In sede di interpretazione della norma comunitaria la Corte di Giustizia ha affermato che "le attività esercitate in quanto pubbliche autorità sono quelle svolte dagli enti pubblici nell'ambito del regime giuridico loro proprio, escluse le attività da essi svolte in base allo stesso regime cui sono sottoposti

gli operatori economici privati” (sentenza della Corte di Giustizia del 17 ottobre 1989, cause riunite nn. 231/87 e 129/88).

Il Ministero delle Finanze, seguendo l'orientamento della giurisprudenza comunitaria, ha chiarito che la definizione di “pubbliche autorità” non dipende dall'oggetto o dal fine dell'attività/operazione ma dalle modalità di svolgimento. Non rilevano, pertanto, ai fini IVA le attività/operazioni poste in essere nell'esercizio di poteri amministrativi, mentre rientrano nell'ambito applicativo del tributo le attività/operazioni compiute attraverso moduli prettamente privatistici, alla stregua di quelli utilizzati da altri operatori economici privati (si vedano, da ultimo, le Risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 112 del 09/04/2002, n. 220 del 08/07/2002 e n. 174 del 6/06/2002).

Alla luce di tali chiarimenti ministeriali, si ritiene che il conferimento nella Holding delle partecipazioni azionarie detenute dal Comune di Roma sia un'operazione rilevante ai fini IVA in quanto effettuata secondo le ordinarie norme di diritto privato e non soggetta ad una speciale disciplina pubblicistica.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 4), del T.U. sull'IVA l'operazione in esame è, comunque, esente in quanto "relativa ad azioni" (si veda, sul punto, la Risoluzione del Ministero delle Finanze 31 marzo 1999, n. 34680).

Si ricorda, inoltre, che qualora l'atto di conferimento fosse compiuto nell'esercizio di poteri amministrativi, esso sarebbe soggetto, anziché ad IVA, all'imposta di registro in base al principio di alternatività tra IVA e registro. L'imposta di registro sarebbe comunque dovuta nella misura di Euro 129,11 (vedi lett. (b) sotto).

**Imposta di registro:** se l'atto di conferimento è soggetto ad IVA, l'imposta di registro si applica in misura fissa (Euro 129,11) ai sensi dell'art. 40 del T.U. sull'imposta di registro. L'imposta di registro è dovuta nella misura di Euro 129,11 anche qualora il conferimento non sia imponibile ai fini IVA in forza dell'art. 4, lett. a, n. 5, della Tariffa, Parte Prima, allegata al T.U. sull'imposta di registro.

**Fissato bollato:** al conferimento delle partecipazioni non si applica l'imposta sui contratti di trasferimento di titoli e valori prevista dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278 ("fissato bollato").

Il testo di legge in realtà non è chiaro sul punto. Tuttavia, sia il Ministero delle Finanze (Risoluzione n. 34680 del 31 marzo 1999) sia l'ABI (Circolare n. 12 del 24 maggio 1999 e Lettera Circolare del 4 novembre 1999) in sede di interpretazione delle norme sul fissato bollato hanno escluso che le operazioni di conferimento costituiscano atti a titolo oneroso rientranti nell'ambito impositivo della tassa in questione. Ciò in quanto il conferimento di beni "inerisce alla fattispecie societaria e non concreta un contratto di scambio".

**IRPEG:** le plusvalenze derivanti dal conferimento delle partecipazioni non sono assoggettate ad IRPEG in quanto, ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ("TUIR"), il Comune è soggetto escluso da tale imposta.

**IRAP:** sulle plusvalenze relative al conferimento non si applica l'IRAP. Anche se il Comune è soggetto passivo IRAP, infatti, non assumono rilevanza ai fini del calcolo della base imponibile di tale imposta le plusvalenze derivanti dalla cessione/conferimento di partecipazioni (art. 10-bis, D. Lgs. n. 446 del 1997).

**Imposta sostitutiva:** la plusvalenza realizzata dal Comune mediante il conferimento delle partecipazioni non è soggetta all'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi prevista dall'art. 5 del D. Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997.

Il Ministero delle Finanze, in linea con l'orientamento prevalente in dottrina, ha infatti affermato che i Comuni, in quanto privi di soggettività tributaria passiva ai sensi dell'art. 88 del TUIR, non subiscono le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive sui redditi di capitale e diversi se la loro applicazione non è espressamente prevista da una norma di legge (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 113 del 6.07.2001 e Risoluzione n. 117 del 12.07.2001). Sulla base di tale principio si è escluso che trovi applicazione nei confronti dei Comuni l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui all'art. 5 del D. Lgs. sopra citato (Risoluzione n. 42879 del 25.05.2000 della Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia).

### *3.3. Conferimento delle partecipazioni azionarie di Risorse per Roma S.p.A.*

**IVA:** il conferimento nella Holding delle partecipazioni societarie di Risorse per Roma S.p.A. è un'operazione soggetta ad IVA, ma esente ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 4, del T.U. sull'IVA.

**Imposta di registro:** l'imposta di registro si applica in misura fissa (Euro 129,11).

**Fissato bollato:** al conferimento delle partecipazioni non si applica il fissato bollato in base a quanto previsto sub paragrafo 3.2, lett. (c).

**IRPEG:** la plusvalenza derivante dal conferimento è soggetta ad IRPEG (36% e, a partire dal 1 gennaio 2003, 35%). Se tuttavia la partecipazione conferita è posseduta da almeno tre anni, è possibile optare per:

- tassazione ad IRPEG dilazionata delle plusvalenze fino ad un massimo di cinque anni;
- applicazione dell'imposta sostitutiva al 19% di cui al D. Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, in caso di partecipazioni di "controllo" o di "collegamento" ai sensi dell'art. 2359 c.c.

**IRAP:** le componenti (positive e negative) di natura finanziaria, classificabili nelle lettere C) e D) del conto economico, non concorrono a formare la base imponibile di tale imposta.

**Imposta sostitutiva:** poiché la plusvalenza realizzata da Risorse per Roma S.p.A. non costituisce un "reddito diverso" ai sensi dell'art. 81 del TUIR ma un "reddito di impresa", non si applica l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 461 del 1997.

### *3.4. Dividendi distribuiti dalla Holding al Comune*

**IRPEG:** gli utili percepiti dal Comune di Roma in relazione alle partecipazioni nella Holding non sono soggetti a IRPEG in forza del regime di esclusione previsto dall'art. 88 del TUIR.

**IRAP:** i dividendi non concorrono a formare la base imponibile dell'IRAP calcolata ai sensi dell'art. 10-bis del D. Lgs. n. 446 del 1997.

**Ritenuta alla fonte:** la ritenuta alla fonte prevista dall'art. 27, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973 non si applica sugli utili distribuiti al Comune. Anche se la norma non è esplicita sul punto, ciò è stato chiarito dal Ministero delle Finanze, con le risoluzioni n. 113 del 6.07.2001 e n. 117 del 12.07.2001, in sede di interpretazione dell'art. 88 del TUIR.

**Credito di imposta:** il Comune non ha diritto al credito di imposta previsto dall'art. 14, comma 1, del TUIR, sugli utili distribuiti dalla Holding.

L'art. 14, comma 1bis, del TUIR (come modificato dall'art. 28 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2002, "Finanziaria 2002") stabilisce infatti che il credito di imposta di cui al comma 1 è attribuito ai Comuni in relazione ai dividendi distribuiti dalle società, comunque costituite, che gestiscono i servizi pubblici locali ai sensi dell'art. 113 del TUEL. Ne deriva che mentre oggi il Comune, detenendo direttamente le partecipazioni, ha diritto al credito di imposta sui dividendi distribuiti dalle società di gestione dei servizi pubblici locali, con il conferimento nella Holding di tali partecipazioni perderà questo beneficio (ma si veda Analisi comparativa sub 3.8).

### *3.5. Dividendi distribuiti dalla Holding a Risorse per Roma S.p.A.*

**IRPEG:** i dividendi percepiti da Risorse per Roma S.p.A. in relazione alla partecipazione nella Holding sono soggetti all'IRPEG (36% e, a partire dal 1 gennaio 2003, 35%).

**IRAP:** le componenti (positive e negative) di natura finanziaria, classificabili nelle lettere C) e D) del conto economico, non concorrono a formare la base imponibile di tale imposta.

**Ritenuta alla fonte:** sui dividendi non si applica ritenuta alla fonte.

**Credito di imposta:** Risorse per Roma S.p.A. ha diritto al credito di imposta previsto dall'art. 14 del TUIR sui dividendi distribuiti dalla Holding. Tale credito di imposta spetta nella misura del 56,25% dell'ammontare degli utili stessi e, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 1 gennaio 2003, nella misura del 53,85%.

### *3.6 Dividendi e plusvalenze realizzate dalla Holding*

La Holding è soggetto passivo IRPEG. Ne deriva che i dividendi e le plusvalenze che essa percepirà, dopo il conferimento, in relazione alle partecipazioni conferite saranno assoggettate alle seguenti imposte.

**IRPEG:** i dividendi e le plusvalenze concorreranno a formare la base imponibile IRPEG della Holding.

**IRAP:** qualora la Holding sia iscritta, ai sensi dell'art. 113 del TUB, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile dell'IRAP sarà calcolata secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 446 del 1997, e quindi:

- i dividendi distribuiti dalle partecipate saranno esclusi dalla base imponibile IRAP;
- le plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni saranno escluse dalla base imponibile IRAP solo a condizione che le partecipazioni costituiscano immobilizzazioni.

**Ritenute alla fonte/imposte sostitutive:** sui dividendi e sulle plusvalenze percepite dalla Holding non si applicano ritenute alla fonte e imposte sostitutive.

**Credito di imposta:** la Holding avrà diritto al credito di imposta di cui all'art. 14 del TUIR sui dividendi distribuiti dalle partecipate, nella misura specificata sub paragrafo 3.5, lett. (d).

### *3.7 Costi di costituzione della Holding*

La costituzione della Holding comporterà il pagamento degli onorari del Notaio rogante l'atto di costituzione, nonché dell'imposta di bollo relativa e dell'imposta di registro in misura fissa.

Sostanziali saranno, inoltre, i costi delle perizie e notarili collegati ai conferimenti delle partecipazioni, di ammontare variabile al variare del valore di stima.

Si ricorda che, al fine di ridurre tali costi, potrebbe valutarsi la possibilità di richiedere le agevolazioni previste per la Patrimonio dello Stato S.p.A. ovvero quelle di cui all'art. 118 del TUEL (vedi infra paragrafo 3.9).

### *3.8. Analisi comparativa*

A questo punto si nota che, a seguito delle operazioni di conferimento:

- (i) il Comune non avrà più diritto, rispetto ai dividendi distribuiti dalla Holding, al credito di imposta che oggi spetta in relazione ai dividendi distribuiti dalle società di gestione dei servizi pubblici locali direttamente possedute;
- (ii) i dividendi distribuiti dalle società partecipate concorreranno a formare la base imponibile IRPEG della Holding e non potranno più beneficiare del regime di esclusione dalle imposte sui redditi cui è soggetto il Comune;
- (iii) lo stesso vale per le plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni, che saranno assoggettate ad IRPEG in capo alla Holding e non fruiranno del regime di esclusione di cui all'art. 88 del TUIR.
- (iv) L'attuazione della riforma fiscale, attualmente all'esame del Parlamento, muterà il quadro ora descritto. Infatti, il disegno di legge delega di riforma fiscale prevede:
- (v) l'abolizione del credito di imposta sui dividendi, con la presumibile conseguenza che il credito di imposta non spetterebbe più al Comune neanche se mantenesse il possesso diretto delle partecipazioni nelle società di gestione dei servizi pubblici locali;
- (vi) l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle società del 95% degli utili derivanti da partecipazioni. I dividendi distribuiti dalle partecipate alla Holding dovrebbero quindi beneficiare di un regime di parziale esclusione dalle imposte dirette;
- (vii) l'esenzione delle plusvalenze realizzate dalle società di capitali mediante la cessione di partecipazioni (qualificate e non). Anche la Holding, quindi, non dovrebbe essere soggetta alle imposte dirette in relazione alle plusvalenze derivanti dalla cessione a terzi delle partecipazioni conferite.

Le novità che verranno introdotte con la riforma dovrebbero, quindi, rendere il regime fiscale applicabile alle partecipazioni detenute dalla Holding sostanzialmente equivalente, negli aspetti sopra menzionati, a quello delle partecipazioni detenute direttamente dal Comune.

### *3.9. Altre agevolazioni*

#### **Art. 118 del TUEL**

L'art. 118 del TUEL, nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 35 L.F., prevede che i trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai Comuni, dalle Province e dai consorzi fra tali enti, a favore di aziende speciali o di società di capitali di cui al comma 13 dell'art. 113 (ovvero società a maggioranza pubblica incedibile cui gli enti locali conferiscono la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali per la gestione di servizi pubblici locali) sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.

Inoltre, sempre rispetto a tali trasferimenti, sono ridotti alla metà: (i) gli onorari previsti per i periti designati dal tribunale per la redazione della stima ai sensi dell'art. 2343 cod. civ., e (ii) gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti conseguenti ai trasferimenti.

Ove la Holding non sia configurabile quale società a prevalente capitale sociale pubblico avente la proprietà delle reti e degli impianti per la gestione dei servizi pubblici locali, il dato letterale depone per la non applicabilità delle agevolazioni di cui all'art. 118 citato.

A tale proposito, la costituzione di un'apposita società per azioni alla quale conferire le reti e gli impianti potrebbe consentire l'applicazione dei suddetti benefici fiscali.

#### **Art. 115 del TUEL**

Uno speciale regime di esenzione dalle imposte dirette e indirette è previsto anche per le operazioni di:

- "trasformazione" delle aziende speciali in società di capitali;
- "scissione" delle aziende speciali e destinazione a società di capitali di nuova costituzione dei rami aziendali di queste;
- "trasformazione" dei consorzi in società di capitali.

Poiché la delibera non prevede nessuna delle operazioni sopra menzionate, ci si limita a fare menzione delle agevolazioni in oggetto, senza fornire ulteriori dettagli.

#### **Patrimonio dello Stato S.p.A.**

Si rammenta, infine, che l'art. 7 del D.L. 15 aprile 2002 n. 63, convertito con modificazioni nella Legge 15 giugno 2002, n. 112, prevede la costituzione di una società per azioni, denominata "Patrimonio dello Stato S.p.A.", allo scopo di "valorizzare, gestire e alienare il patrimonio dello Stato".

Il medesimo articolo stabilisce alcune agevolazioni fiscali nonché procedure semplificate per la costituzione della società e il trasferimento dei beni immobili dello Stato. Sotto il profilo fiscale, è previsto che:

- gli atti posti in essere per la costituzione della società sono esclusi da ogni tributo o diritto (comma 8);
- il trasferimento dei beni immobili dallo Stato alla società può essere operato con le modalità e per gli effetti previsti dall'art. 3, commi 1, 16, 17, 18 e 19 del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, e

quindi tra l'altro gli onorari notarili relativi alla vendita dei beni immobiliari sono ridotti alla metà;

- la Patrimonio dello Stato S.p.A. può effettuare operazioni di cartolarizzazione, alle quali si applicano le norme di favore contenute nel D.L. n. 351 del 2001 che prevedono, tra l'altro, (a) l'esclusione dalle imposte sui redditi e dall'IRAP del patrimonio separato destinato al soddisfacimento dei titoli emessi dalle società per la cartolarizzazione, (b) l'esenzione dalle imposte indirette e da ogni altro tributo o diritto delle operazioni di cartolarizzazione e di tutti gli atti, contratti, trasferimenti e prestazioni posti in essere per il perfezionamento delle stesse, (c) l'applicazione ai titoli emessi dalle società per la cartolarizzazione del regime fiscale delle obbligazioni pubbliche.

La legge sulla Patrimonio dello Stato S.p.A. si configura come legge speciale, non applicabile nelle circostanze. Come rilevato sopra, tuttavia, il Comune potrebbe chiedere la previsione di agevolazioni analoghe per il conferimento nella Holding delle partecipazioni azionarie nonché, qualora voglia dismettere il proprio patrimonio immobiliare, per l'alienazione degli immobili.

Quanto alla dismissione degli immobili, peraltro, è lo stesso D.L. n. 351 citato che prevede la possibilità di applicare le norme in esso contenute anche ai beni di Regioni, Province, Comuni e altri enti locali che ne facciano richiesta.

## **4. COLLOCAZIONE DELLA HOLDING NEL QUADRO DELLA NORMATIVA SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

### *4.1. Principi generali della riforma sui servizi pubblici locali*

Pur essendo il presente parere limitato alla delibera concernente la costituzione della Holding, appare opportuno inquadrare l'operazione anche alla luce della recente riforma dei servizi pubblici locali, introdotta dall'art. 35 della Legge Finanziaria 2002 ("art. 35 L.F."), che ha integralmente modificato l'art. 113 del TUEL relativo ai modelli di gestione dei servizi pubblici locali.

La riforma, infatti, mentre ha sostanzialmente mantenuto per i servizi privi di rilevanza industriale i precedenti modelli di gestione (istituzioni, aziende speciali, società miste, associazioni e fondazioni), per quanto concerne i servizi pubblici industriali<sup>12</sup>, ha introdotto l'obbligo generale per gli enti locali di affidare l'erogazione del servizio a società di capitali individuate mediante il meccanismo della gara.

Viene, inoltre, operata una distinzione, sotto il profilo societario ed amministrativo, tra (i) proprietà delle reti e degli impianti, (ii) la loro gestione, e (iii) l'erogazione del servizio pubblico, rinviando alle discipline di settore la determinazione dei casi in cui la gestione delle reti e degli impianti può essere separata dall'erogazione dei servizi.

In caso di separazione, la gestione delle reti e degli impianti potrà essere affidata a:

---

<sup>12</sup> Purtroppo la riforma, sebbene entrata in vigore dal 1° gennaio 2002, non fornisce una definizione di servizio di rilevanza industriale, demandando al Regolamento di indicare i servizi pubblici che rientrano in questa categoria. Il Regolamento, previsto per la fine del mese di giugno 2002, non è stato ancora emanato. In ogni caso, tradizionalmente sono considerati servizi pubblici a rilevanza industriale: distribuzione di energia e gas, gestione dei cicli dell'acqua e dei rifiuti, gestione trasporti collettivi.

- (a) società di capitali con la partecipazione di maggioranza del Comune (affidamento diretto);
- (b) imprese idonee da individuare mediante gara.

Al contrario, l'erogazione del servizio dovrà essere affidata a società di capitali che saranno individuate mediante pubblica gara, con le quali il Comune stipulerà il relativo "contratto di servizio".

## *4.2. Impatto della riforma sulla Holding*

I servizi pubblici locali a rilevanza industriale affidati direttamente alle società controllate dalla Holding devono essere, salvo le deroghe espressamente previste dalla riforma (servizi idrici, società quotate), affidati mediante gara.

Per quel che concerne le concessioni e gli affidamenti in essere rilasciati senza gara, la riforma prevede tuttavia un periodo transitorio al termine del quale essi scadranno anticipatamente, senza possibilità di deroghe alla regola generale della gara<sup>13</sup>.

Per quanto riguarda le gare che saranno bandite per l'erogazione dei servizi (nel territorio del Comune di Roma o altrove), la riforma non prevede alcun divieto espresso alla partecipazione delle società controllate dalla Holding, le quali tuttavia:

- (i) non debbono avere anche la proprietà delle reti e degli impianti;
- (ii) non devono aver ricevuto, in caso di prevista separazione tra gestione della rete ed erogazione del servizio, in affidamento diretto la gestione di reti ed impianti;
- (iii) non devono gestire, in Italia o all'estero, a qualunque titolo, servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica o a seguito dei relativi rinnovi.

La riforma stabilisce inoltre che non possano partecipare alle gare nemmeno le società che sono controllate o collegate a società affidatarie dirette o che controllano queste ultime, nonché le società controllate o collegate con quelle che controllano le società affidatarie dirette. L'esclusione delle società controllate, controllanti e collegate con un'altra società che gestisce un pubblico servizio locale in virtù di un affidamento diretto riguarda l'intero "Gruppo"<sup>14</sup>.

Tuttavia, il generale divieto di partecipazione alle gare per le società affidatarie dirette del servizio (ovvero per le società appartenenti al medesimo Gruppo) è temperato dall'espressa deroga contenuta nella disposizione relativa al periodo transitorio, secondo la quale tale divieto non si applica alle prime gare indette dal Comune per l'affidamento del servizio medesimo. Ne deriva pertanto che le società miste affidatarie dirette del servizio, nonché quelle appartenenti al medesimo gruppo,

---

<sup>13</sup> Fanno eccezione alla regola della gara, le S.p.A. quotate ovvero quelle la cui quotazione è già stata avviata e si concluderà entro il 31 dicembre 2003 in cui i Comuni detengano la maggioranza del capitale. In tal caso, l'affidamento della gestione del servizio avverrà senza gara ma il Comune manterrà un diritto d'uso perpetuo su reti, impianti e dotazioni patrimoniali. Altra eccezione è costituita dal servizio idrico per cui è dettata una disciplina specifica.

<sup>14</sup> Per i concetti di "controllo" e "collegamento" occorre fare riferimento all'art. 2359 del cod. civ., secondo il quale: (a) sono società "controllate": (i) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; (ii) le società in cui un'altra società dispone dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; (iii) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. (b) Sono società "collegate", quelle sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole, presunta se in assemblea può essere esercitato almeno un quinto dei voti (ovvero un decimo se la società è quotata).

potranno partecipare, al pari degli altri competitors, alle prime gare (al termine del periodo transitorio) per l'affidamento del servizio svolto in precedenza senza gara.

Va tuttavia evidenziato che le società dirette affidatarie non possono partecipare ad attività imprenditoriali al di fuori del proprio territorio (nemmeno se si tratta delle prime gare indette per l'erogazione del servizio pubblico).

### *4.3 Rilievi di illegittimità della Riforma*

Le validità delle conclusioni sopra esposte è subordinata agli sviluppi del quadro normativo di riferimento, che è stato di recente soggetto alle contestazioni della Commissione Europea per la rilevata incompatibilità della Riforma con la normativa comunitaria in materia di appalti di servizi e appalti cd. nei settori esclusi.

La Commissione, che ha criticato le previsioni relative al periodo transitorio (durata e meccanismo delle prime gare) perché impeditive del libero dispiegarsi della concorrenza, ha avviato una procedura di infrazione avverso il Governo italiano. Quest'ultimo ha due mesi per presentare le sue giustificazioni, dopo di che vi sarà l'intervento della Corte di Giustizia.

Gli atti della procedura non sono disponibili al pubblico. Tuttavia, si è venuti a conoscenza del fatto che la Commissione ha emanato nei confronti dell'Italia un *mise en demeure complémentaire*, che è una comunicazione informale con cui la Commissione stessa notifica allo Stato Membro la sussistenza della questione ed offre a quest'ultimo la possibilità di offrire chiarimenti. In ipotesi di mancata risposta o di risposta insoddisfacente rispetto ai rilievi della Commissione, quest'ultima emanerà un parere motivato che segna l'avvio della procedura formale di contestazione (nel parere la Commissione impone allo Stato Membro di rimuovere la situazione oggetto di rilievo nel termine di due mesi, pena la rimessione della questione alla Corte di Giustizia).

L'avvio di una procedura di infrazione a livello comunitario ha determinato il "congelamento" del Regolamento di attuazione della Riforma, di tal che non è da escludersi una possibile riscrittura da parte del Legislatore dell'articolo 113 TUEL novellato dalla Riforma che recepisca le indicazioni della Commissione Europea.

## **5. ESPERIENZE INTERNAZIONALI DI COSTITUZIONE DI HOLDING NEL SETTORE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

Tra le esperienze internazionali in argomento particolarmente significativa è quella di Stoccolma, che realizza un sistema di organizzazione delle partecipazioni comunali in azienda produttrici di servizi pubblici locali attraverso la creazione di una società capogruppo (Holding Stockholm Stadshus AB, avvenuta nel 1990) che detiene le partecipazioni medesime.

Le peculiarità di tale esperienza possono essere così brevemente sintetizzate:

(i) evoluzione storica tra gli anni Ottanta e Novanta verso una progressiva diminuzione del monopolio pubblico ed una sempre maggiore apertura dei servizi pubblici alla concorrenza, con proliferare delle aziende municipali (possedute in toto o in parte dai Comuni, ed operanti

prevalentemente come soggetti privatistici, oppure come fondazioni, cooperative, soggetti non profit) nei settori dell'energia, gestione degli immobili, acqua, sistema di riscaldamento, ed anche nei servizi sociali, educativi e dell'assistenza medica;

(ii) approvazione del *Local Government Act* (avente rilievo di testo unico in materia e valore formale di legge ordinaria emendabile dal Parlamento) che, nel riformare l'ordinamento delle autonomie locali (Comuni e Contee): a) attribuisce agli enti locali la possibilità di scegliere la loro struttura organizzativa e mantiene in capo ai medesimi poteri di monitoraggio e controllo delle attività gestite dai soggetti privati; b) detta norme speciali per Stoccolma (ad esempio, il numero dei membri del Consiglio Comunale) e regola nel dettaglio molte attività economiche;

(iii) creazione della Holding Stockholm Stadshus AB con deliberazione del Consiglio Comunale (principale Organo decisionale del Comune), con inclusione di tutte le imprese possedute dal Comune; il Consiglio di Amministrazione della Holding è composto prevalentemente da politici (membri del Consiglio o della Giunta Comunale);

(iv) composizione del gruppo: 18 aziende controllate ed una collegata (Birka Energi), attive nei settori di energia, acqua, rifiuti, parcheggi, gestione dei porti, edilizia abitativa e scolastica, telecomunicazioni, servizi assicurativi, servizi culturali e ricreativi;

(v) poteri del Consiglio Comunale sulle società controllate dalla Holding: a) nomina del Consiglio di Amministrazione; b) approvazione del bilancio di esercizio; c) approvazione dello statuto; d) approvazione delle tariffe dei servizi; e) decisione annuale sui piani triennali relativi alle controllate, che definiscono gli obiettivi di produttività e che sono elaborati in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione delle controllate;

(vi) ruolo della Holding: a) responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi di gestione delle singole controllate; b) potere di decisione sullo sviluppo e sulla pianificazione strategica del gruppo, nonché in merito alla effettiva realizzazione dei piani, anche senza consultare il Consiglio Comunale;

(vii) compiti del Consiglio di Amministrazione delle controllate: a) stabiliti nello *Swedish Company Act*; b) responsabilità per il perseguimento degli interessi delle controllate, anche ove non convergenti con quelli comunali; c) responsabilità per il perseguimento degli obiettivi specificati nei piani triennali relativi alle controllate.

In un eventuale richiamo all'esperienza svedese ai fini del progetto Gruppo Comune di Roma, va tuttavia tenuto presente che nell'ordinamento italiano non esiste alcuna legge in tema di gruppo societario, quale è invece il *Local Government Act* svedese.

## 6. CONCLUSIONI

Di seguito si richiamano in forma sintetica alcuni degli aspetti più rilevanti evidenziati nel presente parere. Inoltre, come già ricordato, al fine di facilitare la lettura ragionata di alcune delle proposte avanzate, si allega al presente parere una versione dello Statuto della Holding con evidenziazione delle modifiche suggerite.

L'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici del Comune di Roma suggerisce al Consiglio Comunale:

- 1) Ai fini della salvaguardia delle prerogative del Consiglio Comunale previste dall'art. 42, lett. e) ed l) del TUEL - che assegnano alla competenza del Consiglio medesimo le decisioni sulla partecipazione dell'ente locale a società di capitali, sull'alienazione di beni e, in genere, sull'adozione degli atti di straordinaria amministrazione che riguardano la vita dell'ente locale - ed in considerazione della giurisprudenza esistente (T.A.R. Campania - Napoli 9 aprile 1998 n. 1138) - che riconosce la competenza del Consiglio Comunale anche per la dismissione di quote o azioni, in quanto "contrarius actus" rispetto alla partecipazione – appare opportuno individuare chiaramente nel Consiglio l'Organo cui in concreto competerà l'esercizio del potere di indirizzo e controllo per le operazioni "strategiche", quali anzitutto:
  - (i) la dismissione di partecipazioni rilevanti, intendendosi per tali quelle da cui deriva la perdita del controllo della società partecipata così come definito dall'art. 2359 del Codice Civile,
  - (ii) ovvero deliberazioni aventi per oggetto operazioni sul capitale,
  - (iii) ovvero deliberazioni relative alle modifiche statutarie della Holding.

A tal fine, le deliberazioni della Holding che possano incidere su tali tipologie di atti fondamentali devono essere precedute da un'informativa del Sindaco al Consiglio Comunale il quale, a sua volta, adotta una delibera contenente le direttive specifiche sull'operazione, che devono essere tradotte in indicazioni di voto al rappresentante del Comune di Roma nell'assemblea della holding stessa. Nel caso di cessione di partecipazioni non strategiche, è da escludere l'opportunità di intervento di volta in volta del Consiglio Comunale, essendo – come ricordato – la competenza consiliare limitata per legge agli atti fondamentali, nei quali non rientrano quindi gli atti di gestione ordinaria.

- 2) Di definire, contestualmente all'approvazione della delibera di costituzione dell'Holding, gli indirizzi cui il Sindaco deve attenersi nella nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune nella Holding, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. m del TUEL ed ai sensi dell'art. 16 dello Statuto del Comune di Roma.
- 3) Di adottare la serie di modifiche alla proposta di Statuto della Holding con particolare riferimento ai seguenti punti:

3.1) Una riduzione dell'oggetto sociale della Holding, che conduca ad una caratterizzazione della società quale holding pura, in linea con gli indirizzi del Documento di Programmazione Finanziaria adottato con deliberazione n. 110 del 6-7 agosto 2002, dal quale non si evince la volontà di costituire una società operativa nella prestazione di servizi, né nella gestione e valorizzazione di patrimoni immobiliari ma, piuttosto, la volontà di individuare nuove forme di governance delle imprese del Gruppo Comune di Roma e la valorizzazione della funzione di azionista del Comune di Roma.

3.2) Di riservare all'Assemblea ordinaria della Holding le decisioni riguardanti le dismissioni di valore superiore a 5.000.000,00 Euro, eliminando i riferimenti a valori percentuali. Inoltre, poiché l'applicazione della clausola (indipendentemente dai riferimenti a valori assoluti o percentuali) rischia di essere elusa qualora l'operazione rilevante venga realizzata mediante separate operazioni che, singolarmente considerate non eccedono le soglie indicate, appare opportuno specificare che rientrano nella definizione di operazione rilevante anche quelle

realizzate attraverso una pluralità di operazioni distinte compiute in un arco di tempo determinato, ad esempio il triennio.

3.3) Un ampliamento dell'art. 19.4 della proposta di Statuto che preveda espressamente l'istituzione obbligatoria (e non la mera possibilità), di un comitato per il controllo interno, di un comitato nomine e di un comitato remunerazioni, con competenza estesa a tutte le società controllate.

3.4) Un rilevante dilemma potrebbe derivare applicando un'ampia nozione di "affare corrente" alle operazioni che, per Statuto, non sono riservate al CDA: l'art. 19.3 a) prevede infatti che: "Sono di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione le seguenti materie: (omissis); compimento di operazioni di valore superiore ad Euro 2.000.000 non previste dal business plan"; ragionando a contrariis, si potrebbe intendere che il compimento di operazioni di valore superiore ad Euro 2.000.000 previste dal business plan rientrino nella competenza propria del Direttore Generale, in quanto egli si limiterebbe ad attuare un indirizzo fissato dal CDA e quindi opererebbe nell'ambito degli "affari correnti". Si suggerisce quindi di eliminare i riferimenti al Business Plan e, più in generale, l'intero art. 22.1 potrebbe essere cancellato a vantaggio di una maggior chiarezza, in quanto l'art. 19.3 lettera h) già prevede che il CDA conferisca i poteri al Direttore Generale.

4) In termini generali, sarebbe opportuno che un'operazione di tale portata e rilevanza sia supportata da un piano industriale che, a partire dall'analisi puntuale delle aree di riduzione dei costi comuni e di ottimizzazione, più volte richiamati nei documenti citati in premessa, possa anche formulare indicazioni qualitative e quantitative relative al dichiarato miglioramento dei servizi.

## *ALLEGATO*

al Parere sulla proposta di Deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto: *"Costituzione della Società per Azioni, denominata [...], e successivo conferimento nella neo-costituita società di parte delle partecipazioni nelle società per azioni controllate e partecipate dal Comune di Roma.*

Modifiche statutarie

<u>Versione originaria dello Statuto della Holding</u>	<u>Modifiche proposte</u>
<p style="text-align: center;"><b><u>STATUTO</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO I</b> <b>COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 1</b></p> <p><b>1.1</b> La Società ha la denominazione "_____" ed è regolata, dalle norme del presente Statuto.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 2</b></p> <p><b>2.1</b> La Società ha sede legale in Roma, Via _____</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 3</b></p> <p><b>3.1</b> La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.</p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO II</b> <b>OGGETTO DELLA SOCIETA'</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 4</b></p> <p><b>4.1</b> La Società ha per oggetto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) la gestione e la valorizzazione del patrimonio mobiliare, compreso quello del Comune di Roma ove alla stessa conferito o dalla stessa comunque acquisito in conformità alla vigente normativa;</li> <li>(ii) la prestazione di servizi al Comune di Roma ed alle società da essa controllate e/o partecipate; nonché</li> <li>(iii) la gestione e la valorizzazione di patrimoni immobiliari, compreso quello del Comune di Roma ove alla stessa conferito, affidato in gestione o dalla stessa comunque acquisito in conformità alla vigente normativa.</li> </ul>	<p><b>4.1</b> La Società ha per oggetto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) la gestione e la valorizzazione del patrimonio mobiliare, <i>e prevalentemente</i> quello del Comune di Roma ove alla stessa conferito o dalla stessa comunque acquisito in conformità alla vigente normativa;</li> <li>(ii) <b>(soppresso)</b></li> <li>(iii) <b>(soppresso)</b></li> </ul>

<b><u>Versione originaria dello Statuto della Holding</u></b>	<b><u>Modifiche proposte</u></b>
<p><b>4.2</b> La Società ha altresì per oggetto l'assunzione, la detenzione, la valorizzazione e la gestione di partecipazioni ed interessenze in società ed altre imprese; lo svolgimento nei confronti delle società ed imprese controllate, di funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento; nonché lo svolgimento di tutte le attività finalizzate alla ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse umane ed organizzative presenti nelle stesse società ed imprese controllate.</p> <p><b>4.3</b> Nel perseguimento degli scopi come sopra indicati la Società può svolgere servizi nei confronti del Comune di Roma quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di consulenza, assistenza, ricerca e sviluppo, nonché direttamente, nell'interesse delle società partecipate o delle controllate, ogni attività connessa o strumentale rispetto all'attività propria o a quelle delle società partecipate o controllate medesime.</p> <p><b>4.4</b> A tal fine la Società provvede in particolare, sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>? al coordinamento delle risorse manageriali delle società partecipate o controllate da attuare anche mediante idonee iniziative di formazione;</li> <li>? al coordinamento amministrativo e finanziario delle società partecipate o controllate, compiendo in loro favore ogni opportuna operazione, ivi inclusa la concessione di finanziamenti nonché, più in generale, l'impostazione e la gestione dell'attività finanziaria delle medesime, ivi inclusa la gestione della tesoreria delle società controllate;</li> <li>? alla fornitura di altri servizi in favore delle società partecipate o controllate in aree di specifico interesse aziendale.</li> </ul> <p><b>4.5</b> Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società può altresì compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili in funzione strumentale o comunque connessa quali, a titolo esemplificativo: la prestazione di garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e quant'altro collegato all'oggetto sociale o che consenta una migliore utilizzazione delle strutture e/o risorse proprie e delle partecipate o controllate, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dei servizi di investimento così come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle attività di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 in quanto esercitate anch'esse nei confronti del pubblico.</p>	<p><b>4.3</b> (soppresso)</p>

<u>Versione originaria dello Statuto della Holding</u>	<u>Modifiche proposte</u>
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO III</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 5</b></p> <p><b>5.1</b> Il capitale sociale è di Euro 3.000.000,00 (tremilioni) rappresentato da n. 3.000.000 (tremilioni) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno) ciascuna.</p> <p><b>5.2</b> Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto.</p> <p><b>5.3</b> La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.</p> <p><b>5.4</b> Le azioni della Società sono nominative.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 6</b></p> <p><b>6.1</b> Nel caso in cui, per qualsiasi causa, un'azione appartenga a più soggetti, i diritti inerenti a tale azione non potranno essere esercitati che da uno solo di essi in qualità di mandatario di tutti i comproprietari.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 7</b></p> <p><b>7.1</b> L'assemblea potrà deliberare aumenti di capitale, fissandone termini, condizioni e modalità, anche mediante emissione di azioni appartenenti a speciali categorie.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 8</b></p> <p><b>8.1</b> I versamenti sulle azioni sono richiesti dal consiglio di amministrazione in una o più volte. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorre l'interesse nella misura uguale al tasso ufficiale di sconto determinato in base alle norme vigenti, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile.</p> <p><b>8.2</b> I conferimenti possono avere ad oggetto beni diversi dal denaro.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 9</b></p> <p><b>9.1</b> La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili o con warrants, a norma e con le modalità di legge.</p>	

Versione originaria dello Statuto della Holding	Modifiche proposte
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO IV ASSEMBLEA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 10</b></p> <p><b>10.1</b> Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione del consiglio di amministrazione e purché in Italia.</p> <p><b>10.2</b> L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, attesa la natura dell'attività svolta ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto.</p> <p><b>10.3</b> L'assemblea deve inoltre essere convocata entro tre mesi dalla fine del primo semestre di esercizio al fine di informare gli azionisti sull'andamento e sui programmi della Società, ogni qual volta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge. All'assemblea convocata entro i tre mesi successivi alla fine del primo semestre di esercizio verrà sottoposta una relazione sull'attuazione delle funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento delle società ed imprese controllate.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 11</b></p> <p><b>11.1</b> Le procedure e le formalità per l'intervento in assemblea sono regolate dalle vigenti disposizioni normative in argomento.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 12</b></p> <p><b>12.1</b> Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta. Gli enti e le società possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona, anche non azionista, designata mediante delega scritta.</p>	<p><b>10.3</b> L'assemblea <i>ordinaria</i> deve inoltre essere convocata entro tre mesi dalla fine del primo semestre di esercizio al fine di informare gli azionisti sull'andamento e sui programmi della Società, ogni qual volta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge. All'assemblea <i>ordinaria</i> convocata entro i tre mesi successivi alla fine del primo semestre di esercizio verrà sottoposta una relazione sull'attuazione delle funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento delle società ed imprese controllate.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 11</b></p> <p><b>11.1</b> Le procedure e le formalità per l'intervento in assemblea sono regolate dalle vigenti disposizioni normative in argomento. <i>In aggiunta a quanto sopra, qualora all'ordine del giorno vi sia la dismissione di partecipazioni rilevanti, di cui all'art. 14.2, nonché per tutte le assemblee convocate in sede straordinaria, l'avviso della convocazione della relativa assemblea va comunicato ai soci, a mezzo di telefax o lettera raccomandata a.r. da spedirsi con un preavviso di 40 giorni prima della data dell'Assemblea.</i></p>

<b>Versione originaria dello Statuto della Holding</b>	<b>Modifiche proposte</b>
<p><b>12.2</b> Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'assemblea.</p>	
<p><b>Articolo 13</b></p>	
<p><b>13.1</b> L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal vice presidente se nominato, o in assenza di entrambi, da altra persona delegata dal consiglio di amministrazione; in difetto di che l'assemblea elegge il proprio presidente.</p>	
<p><b>13.2</b> Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori.</p>	
<p><b>Articolo 14</b></p>	
<p><b>14.1</b> L'assemblea ordinaria delibera su tutti gli argomenti di sua competenza ai sensi di legge e del presente statuto.</p>	
<p><b>14.2</b> Sono riservate all'assemblea ordinaria (i) le decisioni riguardanti le dimissioni di partecipazioni che rappresentino più del 25% del capitale sociale della società partecipata, o che, a prescindere dall'entità della partecipazione, rappresentino almeno il 5% dell'attivo di bilancio della Società, (ii) le determinazioni sull'informativa di cui al precedente articolo 10.3 e (iii) le decisioni riguardanti la quotazione della Società.</p>	<p><b>14.2</b> Sono riservate all'assemblea ordinaria (i) le decisioni riguardanti le dimissioni di partecipazioni che <b>abbiano un valore superiore a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), anche se realizzate attraverso una pluralità di operazioni distinte nell'arco di un triennio</b> (ii) le determinazioni sull'informativa di cui al precedente articolo 10.3 e (iii) le decisioni riguardanti la quotazione della Società.</p>
<p><b>14.3</b> Le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi.</p>	
<p><b>14.4</b> Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p>	
<p><b>14.5</b> I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario.</p>	
<p><b>14.6</b> I verbali delle assemblee straordinarie devono essere redatti da notaio.</p>	

<u>Versione originaria dello Statuto della Holding</u>	<u>Modifiche proposte</u>
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO V</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DIRETTORE GENERALE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 15</b></p> <p><b>15.1</b> La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a nove. L'assemblea ne determina il numero entro i limiti suddetti.</p> <p><b>15.2</b> Il consiglio di amministrazione è nominato per un periodo fino a tre anni ed è rieleggibile a nonna dell'art. 2383 del codice civile.</p> <p><b>15.3</b> Gli amministratori, ad eccezione di quelli nominati ai sensi dell'art. 15.6 del presente statuto, vengono nominati dall'assemblea.</p> <p><b>15.4</b> L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti del consiglio di amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.</p> <p><b>15.5</b> Nel caso in cui nel corso dell'esercizio venga a mancare un amministratore, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, fatta eccezione per gli amministratori nominati ai sensi dell'art. 15.6 del presente statuto. Nel caso in cui invece vengano meno contemporaneamente almeno tre amministratori, si intenderà dimissionario l'intero consiglio e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio per la ricostituzione dell'intero consiglio di amministrazione.</p> <p><b>15.6</b> Ai sensi dell'art. 2458 del codice civile, il Comune di Roma ha diritto di procedere alla nomina diretta di un numero di amministratori proporzionale all'entità della propria partecipazione, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. I Consiglieri nominati direttamente dal Comune di Roma potranno essere revocati solo dallo stesso Comune secondo le modalità previste dal suo statuto e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 del codice civile.</p>	

<b>Versione originaria dello Statuto della Holding</b>	<b>Modifiche proposte</b>
<p><b>15.7</b> Gli amministratori verranno individuati tra personalità di riconosciuta indipendenza e professionalità nei settori di attività della Società e/o delle sue controllate principali, tenuto altresì conto dei criteri di autonomia ed indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le società con azioni negoziate nei mercati regolamentati.</p>	<p><b>15.7</b> Gli amministratori, <i>ivi inclusi quelli eventualmente nominati ai sensi dell'art. 2458 cod. civ.</i>, verranno individuati tra personalità di riconosciuta indipendenza e professionalità nei settori di attività della Società e/o delle sue controllate principali, tenuto altresì conto dei criteri di autonomia ed indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le società con azioni negoziate nei mercati regolamentati.</p>
<p><b>Articolo 16</b></p>	
<p><b>16.1</b> Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente; può eleggere un vice presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.</p>	<p><b>16.3</b> <i>La remunerazione dei consiglieri delegati</i> è stabilita dal consiglio di amministrazione sentito il parere del collegio sindacale <i>e del comitato remunerazioni di cui al successivo art. 19.4.</i></p>
<p><b>16.2</b> Il consiglio, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società.</p>	<p><b>16.4</b> (soppresso)</p>
<p><b>16.3</b> Ove uno o più amministratori siano investiti di particolari cariche la loro remunerazione è stabilita dal consiglio di amministrazione sentito il parere del collegio sindacale.</p>	
<p><b>16.4</b> Il consiglio di amministrazione procede alla nomina di un Direttore generale della Società, nonché alla determinazione dei compiti da affidare a quest'ultimo in aggiunta a quanto previsto dall'art. 22 del presente Statuto e del relativo compenso.</p>	
<p><b>Articolo 17</b></p>	
<p><b>17.1</b> Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, il vice presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti. Il consiglio può essere altresì convocato nei modi previsti dall'art. 17.4 del presente statuto.</p>	<p><b>17.2</b> Le riunioni del consiglio possono tenersi anche per audio/videoconferenza ovvero per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il <i>presidente della riunione</i> e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.</p>
<p><b>17.2</b> Le riunioni del consiglio possono tenersi anche per audio/videoconferenza ovvero per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente del consiglio di amministrazione e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.</p>	

<b>Versione originaria dello Statuto della Holding</b>	<b>Modifiche proposte</b>
<p><b>17.3</b> Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve. Il consiglio di amministrazione delibera le modalità di convocazione delle proprie riunioni.</p> <p><b>17.4</b> Il consiglio di amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta da almeno tre consiglieri per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione, argomento da indicare nella richiesta stessa. In tale ipotesi, se il consiglio di amministrazione non è convocato entro quindici giorni, ovvero non assume una deliberazione per mancanza di regolare costituzione o di riunione entro trenta giorni, la decisione in argomento deve essere rimessa all'assemblea se ne fanno richiesta almeno tre consiglieri. L'assemblea sarà convocata senza ritardo dal consiglio di amministrazione o, in difetto, dal collegio sindacale.</p>	<p><b>17.3</b> Di regola la convocazione è fatta almeno <i>otto giorni prima di quello fissato per la riunione, mediante fax o telegramma. Nei casi di urgenza il termine è ridotto a due giorni lavorativi.</i></p> <p><b>17.4</b> Il consiglio di amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta da almeno tre consiglieri <i>diversi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione</i> per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione, argomento da indicare nella richiesta stessa. In tale ipotesi, se il consiglio di amministrazione non è convocato entro quindici giorni, ovvero non assume una deliberazione per mancanza di regolare costituzione o di riunione entro trenta giorni, la decisione in argomento deve essere rimessa all'assemblea se ne fanno richiesta almeno tre consiglieri. L'assemblea sarà convocata senza ritardo dal consiglio di amministrazione o, in difetto, dal collegio sindacale</p>
<p><b>Articolo 18</b></p>	
<p><b>18.1</b> Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, saranno presiedute dal Consigliere più anziano di età.</p>	
<p><b>Articolo 19</b></p>	
<p><b>19.1</b> Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.</p> <p><b>19.2</b> Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.</p>	

<b>Versione originaria dello Statuto della Holding</b>	<b>Modifiche proposte</b>
<p><b>19.3</b> Sono di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione le seguenti materie:</p> <p>a) adozione e/o modifiche del business plan, del budget e del piano strategico della Società; compimento di operazioni di valore superiore ad Euro 2.000.000 non previste dal business plan;</p> <p>b) stipulazione, risoluzione o modifica di qualsiasi accordo tra la Società e i suoi soci;</p> <p>c) ogni proposta di aumento del capitale sociale della Società o di emissione di azioni, obbligazioni o di altri strumenti finanziari da parte della Società e delle sue controllate;</p> <p>d) nomina o designazione di propri rappresentanti nelle società controllate o collegate;</p> <p>e) ogni proposta di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto della Società, nonché ogni proposta di fusione, scissione o liquidazione della Società stessa;</p> <p>f) ogni proposta di delibera concernente un'offerta pubblica ovvero la quotazione delle azioni della Società, ovvero ancora il collocamento privato di Azioni;</p> <p>g) redazione ed adozione delle regole di corporate governance aziendale e definizione o coordinamento delle linee guida della corporate governance delle società controllate;</p> <p>h) ai sensi dell'articolo 16.4, su proposta del Presidente del consiglio di amministrazione, nomina, revoca e conferimento dei poteri al Direttore Generale della Società nonché determinazione del relativo compenso;</p> <p>i) ai sensi dell'articolo 16, esaminate le proposte dell'apposito comitato ove costituito ai sensi dell'articolo 19.2, e sentito il parere del collegio sindacale, determinazione della remunerazione dei consiglieri investiti di particolari cariche;</p> <p>j) vigilanza sul generale andamento della gestione, con particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interessi, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dal Presidente del consiglio di amministrazione, dal Direttore generale e dal comitato per il controllo interno ove costituito, nonché confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati;</p>	<p><b>19.3</b> Sono <i>riservate al</i> consiglio di amministrazione le seguenti materie:</p> <p>a) (si veda anche art. 19.4) compimento di operazioni di valore superiore ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) <b>con esclusione di quelle previste all'art. 14.2;</b></p> <p>b) idem;</p> <p>c) (art. 19.4 con modifiche)</p> <p>d) <b>su indicazione del Comitato Nomine</b>, designazione di propri rappresentanti nelle società controllate o collegate;</p> <p>e) (art. 19.4)</p> <p>f) (art. 19.4)</p> <p>g) (idem)</p> <p>h) (<b>soppresso inizio</b>) su proposta del Presidente del consiglio di amministrazione, nomina, revoca e conferimento dei poteri al Direttore Generale della Società nonché determinazione del relativo compenso;</p> <p>i) (<b>soppresso inizio</b>) sentito il parere del collegio sindacale, <b>propone all'Assemblea</b> la remunerazione dei consiglieri delegati; (<b>soppressa fine</b>)</p> <p>j) (art. 19.4)</p>

<b>Versione originaria dello Statuto della Holding</b>	<b>Modifiche proposte</b>
<p><b>19.4</b> Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati consultivi fissandone le relative attribuzioni.</p>	<p><u>Istituzione di nuovo articolo</u></p> <p><b>19.4</b> Sono altresì di competenza del Consiglio di Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) adozione e/o modifiche del business plan, del budget e del piano strategico della Società;</li> <li>b) ogni proposta di aumento del capitale sociale della Società o di emissione di azioni, obbligazioni o di altri strumenti finanziari da parte della Società e delle sue controllate;</li> <li>c) ogni proposta di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto della Società, nonché ogni proposta di fusione, scissione o liquidazione della Società stessa;</li> <li>d) ogni proposta di delibera concernente un'offerta pubblica ovvero la quotazione delle azioni della Società, ovvero ancora il collocamento privato di Azioni;</li> <li>e) vigilanza sul generale andamento della gestione, con particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interessi, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dal Presidente del consiglio di amministrazione, dal Direttore generale e dal comitato per il controllo interno ove costituito, nonché confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati;</li> </ul> <p><b>19.5</b> <i>Il Consiglio di Amministrazione istituisce dei Comitati Consultivi, determinandone la composizione, le attribuzioni e le dotazioni; in particolare il Consiglio di Amministrazione dovrà prevedere, con competenza estesa anche alle società controllate, la costituzione di un comitato nomine, di un comitato remunerazioni e di un comitato per il controllo interno, anche composti da soggetti che non ricoprono la carica di amministratore.</i></p> <p><i>La nomina dei membri dei Comitati Consultivi è subordinata al preventivo parere favorevole da parte del Consiglio Comunale del Comune di Roma, che deve pronunciarsi entro 60 giorni dalla richiesta; in mancanza, il parere si intende favorevole. Il Consiglio Comunale del Comune di Roma ha la facoltà di inviare un proprio delegato, in qualità di osservatore, a tutte le riunioni dei Comitati Consultivi di cui al comma precedente; a tale scopo, la riunione di ciascun Comitato Consultivo deve essere comunicata al Consiglio Comunale del Comune di Roma con almeno 15 giorni di preavviso.</i></p>

<b>Versione originaria dello Statuto della Holding</b>	<b>Modifiche proposte</b>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 20</b></p> <p><b>20.1</b> Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta o da chi ne fa le veci e dal segretario.</p> <p><b>20.2</b> Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal Presidente del consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci e dal segretario.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 20</b></p> <p><b>20.1</b> Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente <i>del consiglio di amministrazione</i> o da chi ne fa le veci e dal segretario.</p> <p><b>20.2</b> <i>(soppresso)</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 21</b></p> <p><b>21.1</b> Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e il presente statuto riservano all'assemblea degli azionisti e al direttore generale.</p> <p><b>21.2</b> Il consiglio di amministrazione, anche attraverso il Presidente del consiglio di amministrazione, riferisce tempestivamente al collegio sindacale, con periodicità almeno trimestrale e comunque in occasione delle riunioni del consiglio stesso, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 22</b></p> <p><b>22.1</b> Il direttore generale provvede a dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione e a gestire gli affari correnti avvalendosi del personale della Società.</p> <p><b>22.2</b> Il Direttore generale potrà essere investito anche dei poteri che il Consiglio di amministrazione riterrà di delegargli nell'ambito delle sue attribuzioni, ad eccezione di quelle di cui all'art. 19.3 del presente Statuto.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 22</b></p> <p><b>22.1</b> <i>(soppresso)</i></p> <p><b>22.1</b> Il Direttore generale è investito anche dei poteri che il Consiglio di amministrazione riterrà di delegargli nell'ambito delle sue attribuzioni, ad eccezione di quelle di cui all'art. 19.3 del presente Statuto.</p>

<b><u>Versione originaria dello Statuto della Holding</u></b>	<b><u>Modifiche proposte</u></b>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 23</b></p> <p><b>23.1</b> La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente del consiglio di amministrazione e, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti, al Direttore Generale. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al vice presidente se nominato. La firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente del consiglio di amministrazione.</p> <p><b>23.2</b> I predetti legali rappresentanti potranno conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 23</b></p> <p><b>23.1</b> La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente del consiglio di amministrazione (<i>soppressa fine frase</i>). In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al vice presidente se nominato. La firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente del consiglio di amministrazione.</p> <p><u>Istituzione di nuovo articolo</u></p> <p><b>23.2</b> <i>La rappresentanza della società spetta anche ai Consiglieri Delegati ed al Direttore Generale, nei limiti dei poteri rispettivamente agli stessi attribuiti.</i></p> <p><b>23.3</b> I predetti legali rappresentanti potranno conferire poteri di rappresentanza (<i>soppresso</i>) della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 24</b></p> <p><b>24.1</b> Al Presidente ed ai membri del consiglio di amministrazione spetta un compenso da determinarsi dall'assemblea ordinaria. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 24</b></p> <p><b>24.1</b> Al Presidente, <i>al Vice Presidente</i> ed ai membri del consiglio di amministrazione spetta un compenso da determinarsi dall'assemblea ordinaria. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi <i>relativi allo stesso mandato</i>.</p>
<p><b>TITOLO VI</b> <b>COLLEGIO SINDACALE</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 25</b></p> <p><b>25.1</b> Il collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi. Il Comune di Roma ha diritto di procedere alla nomina diretta di un numero di Sindaci proporzionale all'entità della propria partecipazione con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.</p> <p><b>25.2</b> I sindaci effettivi ed i sindaci supplenti nominati ai sensi dell'art. 25,1 del presente statuto non sono nominati dall'assemblea, che ne determina il compenso.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 25</b></p> <p><b>25.1</b> Il collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi. Il Comune di Roma ha diritto di procedere alla nomina diretta di un numero di Sindaci proporzionale all'entità della propria partecipazione con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.</p> <p><b>25.2</b> I sindaci effettivi ed i sindaci supplenti <i>non</i> nominati ai sensi dell'art. 25,1 del presente statuto sono nominati dall'assemblea, che ne determina il compenso.</p>

<b>Versione originaria dello Statuto della Holding</b>	<b>Modifiche proposte</b>
<p><b>25.3</b> I sindaci uscenti sono rieleggibili.</p>	
<p><b>25.4</b> Il collegio sindacale può, previa comunicazione al Presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea ed il consiglio di amministrazione. I poteri di convocazione possono essere esercitati anche da almeno due membri del collegio.</p>	
<b>TITOLO VII</b>	
<b>BILANCI ED UTILI</b>	
<b>Articolo 26</b>	
<p><b>26.1</b> L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p>	
<p><b>26.2</b> Alla fine di ogni esercizio il consiglio provvede, in conformità alle prescrizione di legge, alla formazione del bilancio sociale.</p>	
<p><b>26.3</b> Il bilancio è soggetto alla revisione contabile di una società di revisione iscritta all'Albo Speciale delle società di revisione tenuto dalla CONSOB, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 155 e seguenti del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 53.</p>	
<b>Articolo 27</b>	
<p><b>27.1</b> I dividendi sono riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili saranno prescritti a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.</p>	<p><b>27.1</b> I dividendi <i>non</i> riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili saranno prescritti a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.</p>
<b>TITOLO VIII</b>	
<b>SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'</b>	
<b>Articolo 28</b>	
<p><b>28.1</b> In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e i compensi.</p>	
<b>TITOLO IX</b>	
<b>NORME GENERALI</b>	
<b>Articolo 29</b>	
<p><b>29.1</b> Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.</p>	





*Bernardo Pizzetti*

PRESIDENTE

*Federico Colosi*

VICE PRESIDENTE

*Sergio Migliorini*

CONSIGLIERE

*Mario Gelpi*

DIRETTORE

L'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali del Comune di Roma è stata istituita dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 del 14 marzo 2002

VIA COLA DI RIENZO 217  
00192 ROMA



TELEFONO 06/367071  
FAX 06/36707212